

AGGIORNATO CON
IL DLGS. 29.8.2023 N. 120



GLI SPECIALI

EUTEKNE!INFO

IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

La Riforma dello sport dilettantistico

Guida alle novità in vigore dal 1° luglio 2023, aggiornate con il decreto correttivo

A CURA DI ALBERTO GIRINELLI, LUCA MAMONE E PAOLA RIVETTI

- **Inquadramento civilistico degli enti sportivi dilettantistici**
- **Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**
- **Nuova disciplina del lavoro sportivo**
- **Bozze di atto costitutivo e di statuto di un'associazione non riconosciuta sportiva dilettantistica**

EUTEKNE

Editore: EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail: info@eutekne.it www.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e

Registro Imprese di Torino 05546030015

Il presente numero è stato chiuso in redazione l'11 settembre 2023

ISBN 979-12-5526-038-7



9 791255 260387

€ 16,90 (iva inc.)

INDICE

PREMESSA.....	7
---------------	---

Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

1 RIFORMA DELLO SPORT	7
2 RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO	8
3 ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	9
4 PROFILI FISCALI	9
4.1 <i>Norme a carattere fiscale contenute nel DLgs. 36/2021</i>	10
4.2 <i>Modifiche alla disciplina IVA</i>	10
4.3 <i>Enti sportivi dilettantistici con qualifica di ETS</i>	10
4.4 <i>Legge delega per la riforma fiscale</i>	11

PROFILI CIVILISTICI	12
---------------------------	----

Alberto GIRINELLI

1 PREMESSA	12
2 FORMA GIURIDICA	12
2.1 <i>Associazioni sportive</i>	13
2.2 <i>Società di capitali sportive</i>	13
2.3 <i>Società cooperative sportive</i>	14
2.3 <i>Enti del Terzo settore</i>	14
3 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	16
3.1 <i>Sede legale</i>	17
3.2 <i>Denominazione</i>	18
3.3 <i>Oggetto sociale</i>	18
3.3.1 <i>Attività sportiva, didattica e formativa: incertezze sulla necessità di svolgimento cumulativo</i>	18
3.3.2 <i>Attività secondarie e strumentali</i>	19
3.4 <i>Rappresentanza legale</i>	20
3.5 <i>Assenza di fini di lucro</i>	20
3.6 <i>Patrimonio minimo</i>	21
3.7 <i>Ordinamento interno</i>	22
4 DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI	22
5 AFFILIAZIONE A FSN, DSA O EPS E RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI	24

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	26
---	----

Alberto GIRINELLI

1 PREMESSA	26
2 SOGGETTI INTERESSATI	27
3 STRUTTURA DEL REGISTRO	27
3.1 <i>Accesso alla sezione pubblica</i>	27
3.2 <i>Accesso all'area riservata agli organismi sportivi</i>	29
3.3 <i>Accesso all'area riservata alle associazioni e società sportive</i>	30

3.4	<i>Creazione di una nuova utenza del legale rappresentante</i>	31
3.5	<i>Accesso all'area riservata al CONI e al CIP</i>	33
4	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	33
5	PROCEDURA DI ISCRIZIONE	34
5.1	<i>Presentazione della domanda</i>	34
5.2	<i>Esiti della richiesta di iscrizione</i>	37
5.3	<i>Nullità e annullamento dell'iscrizione</i>	37
5.4	<i>Aggiornamento dei dati</i>	37
5.5	<i>Enti iscritti nel precedente registro del CONI</i>	38
6	CANCELLAZIONE DAL REGISTRO	38
7	PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	39
7.1	<i>Acquisto della personalità giuridica tramite iscrizione al RASD</i>	39
7.1.1	<i>Allegazione del rendiconto o del bilancio di esercizio</i>	39
7.1.2	<i>Associazione non riconosciuta già iscritta al RASD</i>	39
7.1.3	<i>Disposizioni attuative</i>	39
7.2	<i>Associazione già in possesso della personalità giuridica ex DPR 361/2000</i>	40
7.3	<i>Associazione già in possesso della personalità giuridica ex DLgs. 117/2017</i>	40
7.4	<i>Patrimonio minimo</i>	40
8	ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS	41
9	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO	42
9.1	<i>Comunicazione al centro per l'impiego</i>	42
9.2	<i>Libro Unico del Lavoro</i>	42
9.3	<i>Denuncia UniEmens</i>	43
10	RAPPORTI CON IL REGISTRO CONI	43

LAVORO SPORTIVO - PROFILI CIVILISTICI, CONTRIBUTIVI E FISCALI

Luca MAMONE e Paola RIVETTI

1	PREMESSA	45
2	DISCIPLINA ANTE RIFORMA	45
2.1	<i>Attività professionistica</i>	46
2.1.1	<i>Lavoro subordinato</i>	46
2.1.2	<i>Lavoro autonomo</i>	47
2.2	<i>Attività dilettantistica</i>	47
2.2.1	<i>Presupposti di applicazione</i>	47
2.2.2	<i>Rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale</i>	48
2.2.3	<i>Prestazioni continuative rese con carattere di professionalità</i>	48
2.2.4	<i>Attività svolte dai dipendenti pubblici</i>	49
2.3	<i>Profili contributivi</i>	49
2.3.1	<i>Contribuzione dei professionisti</i>	49
2.3.2	<i>Contribuzione dei dilettanti - Esclusione</i>	50
3	NUOVI PROFILI CIVILISTICI	50
3.1	<i>Definizione di lavoratore sportivo</i>	50
3.1.1	<i>Tesseramento degli sportivi</i>	51
3.1.2	<i>Tecnici e dirigenti sportivi</i>	52
3.1.3	<i>Direttori di gara</i>	52
3.1.4	<i>Lavoro sportivo degli impiegati pubblici</i>	53
3.2	<i>Tipologie di lavoro sportivo</i>	54
3.2.1	<i>Certificazione dei contratti</i>	54
3.2.2	<i>Disposizioni di favore per gli atleti paralimpici</i>	55
3.3	<i>Lavoro sportivo subordinato</i>	55
3.3.1	<i>Disciplina del lavoro a termine</i>	55
3.3.2	<i>Inapplicabilità della disciplina ordinaria per i rapporti di lavoro subordinato</i>	55
3.3.3	<i>Divieto del patto di non concorrenza</i>	56
3.3.4	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	56

3.3.5	Gestione dei contenziosi.....	56
3.3.6	Ricorso all'apprendistato	56
3.4	<i>Lavoro sportivo autonomo</i>	56
3.4.1	Lavoro autonomo occasionale.....	57
3.4.2	Collaborazioni organizzate dal committente - Esclusione della presunzione di subordinazione	57
3.5	<i>Lavoro sportivo nel settore professionistico</i>	57
3.5.1	Lavoro subordinato - Presunzione	58
3.5.2	Lavoro autonomo.....	58
3.5.3	Costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico.....	58
3.6	<i>Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo</i>	58
3.6.1	Collaborazione coordinata e continuativa - Presunzione	59
3.6.2	Comunicazione al RASD dei dati del rapporto di lavoro	59
3.6.3	Tenuta del Libro unico del lavoro (LUL)	62
3.6.4	Esonero dall'emissione del prospetto paga	62
3.6.5	Disciplina transitoria - Differimento di versamenti e adempimenti	62
3.7	<i>Prestazioni sportive dei volontari</i>	62
3.7.1	Rimborso spese.....	62
3.7.2	Obbligo assicurativo	63
3.8	<i>Collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale</i>	63
3.8.1	Soggetti esclusi	63
3.8.2	Configurabilità di diversi rapporti contrattuali	63
3.10	<i>Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro</i>	63
3.10.1	Controlli sanitari.....	64
3.10.2	Idoneità alla mansione	64
3.10.3	Lavoratori sportivi con compensi non superiori a 5.000,00 euro.....	64
3.10.4	Sicurezza dei minori	64
4	TUTELA PREVIDENZIALE E CONTRO GLI INFORTUNI	65
4.1	<i>Contribuzione nell'area del professionismo</i>	65
4.1.1	Lavoratori sportivi subordinati.....	65
4.1.2	Lavoratori sportivi autonomi.....	65
4.2	<i>Contribuzione nell'area del dilettantismo</i>	65
4.2.1	Aliquote contributive.....	66
4.2.2	Fascia di esenzione	66
4.2.3	Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo.....	66
4.2.4	Sostituzione dei flussi UniEmens con la funzionalità telematica del RASD.....	66
4.2.5	Contributo per associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni	66
4.3	<i>Assicurazione contro gli infortuni</i>	67
4.3.1	Lavoratori subordinati sportivi.....	67
4.3.2	Collaboratori coordinati e continuativi sportivi.....	67
4.3.3	Sportivi dilettanti volontari.....	68
4.4	<i>Istruttori e direttori tecnici</i>	68
4.5	<i>Collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale</i>	68
4.6	<i>Assegno vitalizio straordinario</i>	69
4.7	<i>Prestazioni a favore degli sportivi</i>	69
5	PROFILI FISCALI	69
5.1	<i>Disciplina in vigore fino al 30.6.2023</i>	69
5.1.1	Attività svolta in forma professionistica	70
5.1.2	Attività svolta in forma dilettantistica.....	70
5.2	<i>Disciplina in vigore dall'1.7.2023</i>	71
5.2.1	Redditi percepiti dal lavoratore sportivo	72
5.2.2	Soglia di esenzione per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.....	73
5.2.3	Redditi derivanti dai rapporti di carattere amministrativo-gestionale.....	73
5.2.4	Disciplina transitoria per il 2023	74
5.2.5	Premi agli sportivi.....	74
5.2.6	Volontari.....	75
6	ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA	75

6.1	<i>Atleti professionisti</i>	75
6.2	<i>Atleti dilettanti</i>	76
6.3	<i>Premio di formazione tecnica</i>	76

ALLEGATO 1 - MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SPORTIVA DILETTANTISTICA (NON ENTE DEL TERZO SETTORE)	77
--	----

ALLEGATO 2 - MODELLO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SPORTIVA DILETTANTISTICA (NON ENTE DEL TERZO SETTORE)	79
---	----

ALLEGATO 3 - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	86
---	----

ALLEGATO 4 - MODELLO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 28 DEL DLGS. 36/2021	87
--	----

PREMESSA

Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI¹

1 RIFORMA DELLO SPORT

La L. 8.8.2019 n. 86 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la Riforma delle disposizioni in materia di "ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione". Più in particolare, il programma di riordino normativo interessava:

- il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la disciplina di settore;
- gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il rapporto di lavoro sportivo;
- i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo;
- la disciplina in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e la normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- la sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Decreti attuativi

Alla delega è stata data attuazione mediante la pubblicazione dei seguenti cinque decreti legislativi.

Decreti attuativi	Contenuto	Decorrenza
DLgs. 28.2.2021 n. 36	Riordino e Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.	Testo in vigore dall'1.7.2023. Eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> • sono in vigore dall'1.1.2022 le disposizioni di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43 - 50, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato); • saranno in vigore dall'1.7.2024 le disposizioni di cui all'art. 13 co. 7 (che regola nell'ambito delle società sportive professionistiche l'organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi).
DLgs. 28.2.2021 n. 37	Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.	Testo in vigore dall'1.1.2023
DLgs. 28.2.2021 n. 38	Misure in materia di riordino e Riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.	Testo in vigore dall'1.1.2023

¹ a.girinelli@eutekne.it; p.rivetti@eutekne.it.

Decreti attuativi	Contenuto	Decorrenza
DLgs. 28.2.2021 n. 39	Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.	Testo in vigore dal 31.8.2022
DLgs. 28.2.2021 n. 40	Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.	Testo in vigore dall'1.1.2022

Principali norme modificative dei decreti attuativi

Le disposizioni di maggior interesse per quanto concerne lo sport dilettantistico, analizzate nel presente Speciale "La Riforma dello sport dilettantistico", sono contenute nel DLgs. 36/2021 e nel DLgs. 39/2021.

Tali decreti sono stati interessati da diversi interventi correttivi che vengono riepilogati nella tabella che segue.

Norma modificativa del DLgs. 36/2021 e/o 39/2021	Modifica principale
DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69	Rinvio della decorrenza del DLgs. 36/2021 all'1.1.2022, salvo le disposizioni sul lavoro che si applicano dal 31.12.2023. Differimento della decorrenza del DLgs. 39/2021 al 31.12.2023.
DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106	Rinvio della decorrenza del DLgs. 36/2021 all'1.1.2023, salvo alcune disposizioni. Anticipazione della decorrenza del DLgs. 39/2021 al 31.8.2022.
DL 21.3.2022 n. 21, conv. L. 20.5.2022 n. 51	Abrogazione dall'art. 36 del DLgs. 36/2021 del riferimento al regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati.
DLgs. 5.10.2022 n. 163	Decreto correttivo della disciplina civile, lavoristica e fiscale dettata dal DLgs. 36/2021.
DL 29.12.2022 n. 198, conv. L. 24.2.2023 n. 14	Rinvio della decorrenza del DLgs. 36/2021 dall'1.1.2023 all'1.7.2023, salvo alcune disposizioni.
DL 22.6.2023 n. 75, conv. L. 10.8.2023 n. 112	Modifiche alla disciplina del vincolo sportivo contenuta nel DLgs. 36/2021.
DLgs. 29.8.2023 n. 120 (in vigore dal 5.9.2023)	Decreto correttivo della disciplina civile e lavoristica dettata dal DLgs. 36/2021 e delle procedure di iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) di cui al DLgs. 39/2021.

2 RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Per quanto di interesse ai fini del presente Speciale, gran parte delle novità introdotte dalla Riforma dello sport è contenuta nel DLgs. 36/2021; tale decreto ospita infatti:

- le disposizioni civilistiche applicabili ad associazioni e società sportive dilettantistiche;
- la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.

Gli aspetti civilistici sono in buona parte mutuati da quanto in precedenza previsto dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289, le cui disposizioni vengono corrispondentemente abrogate. Vi sono tuttavia rilevanti profili di novità, riguardanti prevalentemente gli elementi obbligatori di atto costitutivo e statuto e il coordinamento tra la Riforma dello sport e quella del Terzo settore.

Le disposizioni in tema di lavoro sportivo sono di assoluta novità, introducendo nell'ordinamento l'istituto del rapporto di lavoro subordinato sportivo, con una disciplina *ad hoc* sia sotto il profilo previdenziale che fiscale.

Principali novità apportate dal DLgs. 120/2023

Con riferimento al DLgs. 36/2021, le principali modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023 riguardano:

- la possibilità di adeguare gli statuti dei sodalizi sportivi entro il 31.12.2023, con esonero dall'imposta di registro dovuta sulle modifiche o integrazioni statutarie che si rendano necessarie (art. 12 co. 2-*bis* del DLgs. 36/2021);
- la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche a fronte del mancato rispetto dei limiti all'esercizio delle attività diverse;
- l'introduzione di criteri più stringenti per la definizione di lavoratore sportivo;
- la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale;

- la semplificazione degli adempimenti al RASD relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo;
- l'introduzione di semplificazioni nell'erogazione dei rimborsi spese per i volontari;
- l'esonero dall'assicurazione INAIL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'introduzione di un contributo in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni a fronte degli oneri previdenziali sostenuti nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

3 ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'applicazione della disciplina di favore riservata alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, rimane legata alla presenza di due condizioni:

- il riconoscimento ai fini sportivi dell'attività svolta;
- la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica.

Nell'assetto precedente alla Riforma dello sport sia il riconoscimento ai fini sportivi che la certificazione della natura dilettantistica erano prerogative del CONI, che svolgeva tali attività per il tramite delle Federazioni sportive nazionali e attraverso la gestione del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La Riforma dello sport interviene anche su tali aspetti, ridimensionando il ruolo del CONI e prevedendo attraverso il DLgs. 39/2021 che:

- il riconoscimento ai fini sportivi sia demandato alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva;
- la certificazione della natura dilettantistica si ottenga mediante l'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento dello sport.

L'iscrizione nel RASD consentirà, a regime, anche l'acquisto della personalità giuridica con modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie.

Principali novità apportate dal DLgs. 120/2023

Con riferimento al DLgs. 39/2021, le principali modifiche apportate dal DLgs. correttivo 120/2023 riguardano:

- l'obbligo di allegare atto costitutivo e statuto alla domanda di iscrizione al RASD;
- la necessità di un patrimonio minimo pari a 10.000,00 euro per l'ottenimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD;
- il coordinamento dell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD con quella di cui l'ente era già in possesso ai sensi del DPR 361/2000, oppure del DLgs. 117/2017;
- la modifica della procedura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica tramite l'intervento del notaio;
- l'esonero dalla presentazione del modello EAS.

4 PROFILI FISCALI

La Riforma dello sport non intacca significativamente la disciplina fiscale, ai fini IRES e IVA, applicabile ad associazioni e società sportive dilettantistiche, ad eccezione di quanto previsto con riguardo alla tassazione dei compensi derivanti dall'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Continuano, ad esempio, a trovare applicazione le norme del TUIR e del DPR 633/72 dedicate agli enti non commerciali e, al ricorrere delle condizioni richieste, le disposizioni di cui alla L. 16.12.91 n. 398.

Sul tema peraltro si registrano importanti novità derivanti, da un lato, dalla revisione del regime IVA applicabile alle operazioni degli enti associativi che sarà operativa dall'1.7.2024 e, dall'altro, dalle modifiche, tanto ai fini IVA tanto sotto il profilo delle imposte dirette, che saranno adottate con i decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale. Non meno rilevanti, per gli ETS sportivi dilettantistici, sono i regimi fiscali istituiti dal codice del

Terzo settore, la cui operatività è tuttavia sospesa in attesa del rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea.

4.1 NORME A CARATTERE FISCALE CONTENUTE NEL DLGS. 36/2021

Escludendo le modifiche legate alla disciplina del lavoro sportivo (Titolo V Capo I del DLgs. 36/2021), cui è dedicato apposito esame nel successivo capitolo "Lavoro sportivo - Profili civilistici, contributivi e fiscali" del presente Speciale, alcune norme di carattere tributario contenute nell'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 vengono abrogate dall'art. 52 co. 2 lett. a) del DLgs. 36/2021. Corrispondenti disposizioni a quelle soppresse sono ricollocate nell'art. 12 del DLgs. 36/2021 citato. Nello specifico, si tratta delle seguenti previsioni in vigore dall'1.7.2023:

- sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 co. 2 del DPR 600/73 (co. 1)²;
- gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (co. 2)³;
- il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del TUIR (co. 3)⁴.

4.2 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA

Un elemento che inciderà sul trattamento fiscale applicabile agli enti sportivi interessa la disciplina IVA.

A decorrere dall'1.7.2024⁵, infatti, non saranno più applicabili le ipotesi di esclusione da IVA previste dall'art. 4 del DPR 633/72 per le cessioni e le prestazioni rese dalle ASD nei confronti degli associati e dei tesserati, anche se alcune operazioni potranno beneficiare del regime di esenzione IVA. In particolare, a determinate condizioni, l'esenzione IVA sarà applicabile alle "prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica" rese dalle ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, conv. L. 215/2021 e art. 1 co. 683 della L. 234/2021).

Il regime di esenzione per le ASD è stato in parte anticipato dall'art. 36-*bis* del DL 22.6.2023 n. 75, conv. L. 10.8.2023 n. 112, il quale, dal 17.8.2023, ha previsto l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del DLgs. 36/2021. Fra questi servizi, quelli didattici e formativi resi prima del 17.8.2023 sono stati ricondotti all'esenzione IVA di cui all'art. 10 n. 20 del DPR 633/72 mediante norma di interpretazione autentica⁶.

4.3 ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI CON QUALIFICA DI ETS

L'ente sportivo dilettantistico può assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che sia iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che eserciti, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e sia anche iscritto al Registro delle attività sportive

² Analoga disposizione era contenuta nel co. 4 dell'art. 90 della L. 289/2002, nel quale si prevedeva – a differenza della nuova disposizione – la non obbligatorietà dell'ente sportivo ad operare la ritenuta.

³ Analoga disposizione era contenuta nel co. 5 dell'art. 90 della L. 289/2002.

⁴ Analoga disposizione era contenuta nel co. 8 dell'art. 90 della L. 289/2002.

⁵ La precedente data di efficacia delle disposizioni dell'1.1.2024 è stata prorogata dall'art. 4 co. 2-*bis* del DL 10.5.2023 n. 51, conv. L. 3.7.2023 n. 87.

⁶ Per un primo commento si vedano Cosentino C., Greco E. "Parziale anticipazione dell'esenzione IVA per i servizi sportivi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 19.8.2023; Napolitano F., Moine F. "Esenti da IVA le prestazioni sportive, didattiche e formative di ASD e SSD", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.8.2023.

dilettantistiche (art. 6 co. 1 del DLgs. 36/2021). In tale ipotesi, le disposizioni del DLgs. 36/2021 si applicano limitatamente all'attività sportiva esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I Titolo II, solo in quanto compatibili con il DLgs. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il DLgs. 112/2017.

Questa disposizione di compatibilità tra Riforma dello sport e Riforma del Terzo settore è stata introdotta *"proprio per rendere maggiormente appetibile l'adesione al Terzo settore da parte degli enti sportivi dilettantistici, che, va detto, sino ad oggi sono prevalentemente rimasti fuori dal RUNTS"*⁷. La ragione di ciò è da individuare soprattutto nelle conseguenze di ordine fiscale che un'eventuale iscrizione al RUNTS genererebbe per tali enti, i quali non potrebbero più applicare la disciplina del TUIR e la L. 398/91 (art. 89 co. 1 lett. a) e c) del DLgs. 117/2017)⁸.

4.4 LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE

Un ulteriore elemento che potrà incidere sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi è legato al recepimento dei principi contenuti nella L. 9.8.2023 n. 111 - Legge delega di riforma fiscale.

Con riguardo al settore *non profit*, nell'emanazione dei decreti delegati l'Esecutivo dovrà attenersi al criterio direttivo di cui all'art. 9 co. 1 lett. l) della L. 111/2023 che prescrive di semplificare e di razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell'Unione europea:

- i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà;
- i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Con specifico riferimento agli enti sportivi, la delega è finalizzata a completare e a razionalizzare le misure fiscali e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

La legge delega si propone inoltre di regolamentare il passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale, e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale delle attività, in conformità ai decreti di Riforma del Terzo settore.

Anche in ambito IVA, la legge delega si prefigge l'obiettivo di *"razionalizzare"* la disciplina per gli enti del Terzo settore, anche al fine di *"semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale"*. La Relazione illustrativa al disegno di legge di delega fiscale precisava che la razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore dovrà tenere conto proprio delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 15-*quater* ss. del DL 146/2021, modificative degli artt. 4 e 10 del DPR 633/72.

⁷ Cfr. Napolitano F., Moine F. "Associazioni e Società sportive dilettantistiche: rapporti di convenienza fiscale con il Terzo settore", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 1, 2023, p. 47.

⁸ Questo profilo è evidenziato anche in Napolitano F. "Realtà sportive dilettantistiche ancora distanti dal RUNTS", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 9.5.2023.

Si ricorda che l'efficacia dell'art. 89 del DLgs. 117/2017 (norma che rientra nel Titolo X del codice del Terzo settore) è condizionata al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, di cui all'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017.

PROFILI CIVILISTICI

Alberto GIRINELLI¹

1 PREMESSA

Il riconoscimento di un'associazione o di una società come sportiva dilettantistica passa, innanzitutto, dalla sua conformità a quanto richiesto dall'ordinamento in tema di atto costitutivo e statuto.

Le disposizioni da rispettare erano contenute, prima dell'intervento della Riforma dello sport, nell'art. 90 della L. 289/2002. L'articolo è stato in gran parte svuotato per effetto delle abrogazioni disposte dal DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le disposizioni civilistiche riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono ora contenute all'interno del Titolo II Capo I di quest'ultimo decreto. Resta comunque fermo che trattandosi di enti associativi, societari o cooperativi, per essi rimane applicabile anche l'ordinaria disciplina civilistica.

Si noti fin d'ora che l'intervento del DLgs. 36/2021 costituisce, per quanto riguarda i profili civilistici, più una riorganizzazione che una vera e propria rivoluzione; gran parte delle disposizioni di cui all'art. 90 della L. 289/2002 è infatti stata riproposta senza modifiche dal DLgs. 36/2021. Non mancano, tuttavia, diversi profili di novità.

2 FORMA GIURIDICA

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del DLgs. 36/2021, l'ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
- società di capitali;
- cooperativa;
- ente del Terzo settore.




Fig. 1 - Forme giuridiche ammesse

La prima versione dell'art. 6 prevedeva, tra le forme giuridiche ammissibili, anche quella della società di persone; tale tipologia è stata tuttavia eliminata da parte del DLgs. 5.10.2022 n. 163.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DLgs. 163/2022, il mancato inserimento di tale forma tra quelle previste è giustificato dall'esigenza di contenere il rischio di eccessiva confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società, e dal fatto che tali soggetti non possono in ogni caso beneficiare del regime agevolato di cui alla L. 398/91, riservato ad associazioni e società senza fini di lucro.

¹ a.girinelli@eutekne.it.

Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare:

- nella denominazione sociale la finalità sportiva;
- la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

2.1 ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La forma giuridica più diffusa nel campo dello sport dilettantistico è quella dell'associazione sportiva non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c.; tale tipologia viene scelta prevalentemente:

- per ragioni di semplicità in sede di costituzione²;
- per l'assenza del requisito del patrimonio minimo, necessario nell'ipotesi di riconoscimento della personalità giuridica.

Acquisto della personalità giuridica

In parallelo a quanto previsto dal codice del Terzo settore, la Riforma dello sport ha previsto una nuova modalità semplificata di riconoscimento della personalità giuridica da parte delle associazioni, ottenibile con l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ad oggi questa modalità non è tuttavia percorribile, non essendo ancora state emanate le relative disposizioni attuative (artt. 14 del DLgs. 39/2021 e 6 co. 3 del regolamento del Registro nazionale).

In alternativa, il riconoscimento della personalità giuridica può sempre essere ottenuto utilizzando la procedura di cui al DPR 361/2000, oppure quella di cui all'art. 22 del DLgs. 117/2017, limitatamente agli enti del Terzo settore.

L'art. 4 co. 5 del DLgs. 120/2023, modificando l'art. 14 del DLgs. 36/2021, ha previsto, tra l'altro, la necessità di un patrimonio minimo (10.000,00 euro) per l'ottenimento della personalità giuridica, ha coordinato l'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD con quella di cui l'ente era già in possesso ai sensi del DPR 361/2000 oppure del DLgs. 117/2017 e ha modificato la procedura per ottenere il riconoscimento tramite l'intervento del notaio.

Per questa tematica, si rimanda all'analisi "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", § 7.

2.2 SOCIETÀ DI CAPITALI SPORTIVE

L'ente sportivo dilettantistico può assumere la forma di società di capitali di cui al Libro V Titolo V c.c. Tali enti sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (art. 7 co. 1-*ter* del DLgs. 36/2021).

Assenza di scopo di lucro

Per espressa disposizione normativa, anche le società sportive dilettantistiche devono rispettare il requisito dell'assenza di scopo di lucro. Secondo l'art. 8 co. 1 del DLgs. 36/2021 e fatto salvo quanto previsto dai successivi co. 3 e 4-*bis*, gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività sportiva o all'incremento del proprio patrimonio.

Deroghe in materia di distribuzione degli utili

L'art. 8 co. 3 del DLgs. 36/2021 introduce una parziale deroga al sopra citato principio, riservata alle società sportive dilettantistiche.

Tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Isti-

² L'intervento notarile non è richiesto. Le associazioni non riconosciute infatti si costituiscono senza l'osservanza di particolari modalità, essendo sufficiente, affinché vengano ad esistenza, che più soggetti manifestino la volontà di svolgere in forma stabile un'attività di comune interesse, dotandosi di un ordinamento interno, un'organizzazione e mezzi patrimoniali (Biino G., Fornero L. "Gli enti non commerciali: definizioni, principali tipologie e *fac simile* di atti costitutivi e statuti", in AA.VV. "Manuale del non profit", Collana Piero Piccatti, Eutekne, 2014, p. 47).

tuto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La quota di utili distribuibili è aumentata all'80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari (art. 8 co. 4-*bis* del DLgs. 36/2021). Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si ritiene, in ogni caso, che la possibilità di distribuzione in commento si potrà riferire esclusivamente ai dividendi prodotti dall'1.7.2023³.

È inoltre ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al co. 3.

Compatibilità della previsione con la fruizione di agevolazioni fiscali

La previsione di parziale distribuzione degli utili, ove prevista negli statuti, potrebbe avere effetti preclusivi nell'applicazione di alcune agevolazioni fiscali da parte delle società sportive dilettantistiche, il cui utilizzo presuppone l'assenza dello scopo di lucro. Si tratta, in particolare:

- del regime di cui alla L. 398/91, riservato "alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro" (art. 90 co. 1 della L. 289/2002);
- della decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui agli artt. 148 co. 3 del TUIR e 4 co. 4 del DPR 633/72, che presuppone l'inserimento negli statuti della seguente clausola "*divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge*"⁴.

2.3 SOCIETÀ COOPERATIVE SPORTIVE

La prima versione del DLgs. 36/2021 non contemplava quale forma giuridica che possono assumere gli enti sportivi quella di società cooperativa. Modificando l'art. 6 del decreto citato, il DLgs. 163/2022 ha reintrodotto tra le forme giuridiche utilizzabili quella della società cooperativa di cui al Libro V Titolo VI c.c., in quanto ampiamente diffusa nelle realtà sportive ed ammessa al regime agevolato di cui alla L. 398/91, per effetto di quanto previsto dall'art. 90 co. 1 della L. 289/2002.

Per le società cooperative valgono le medesime considerazioni svolte per le società di capitali. Nello specifico:

- le società cooperative, diverse da quelle a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., possono distribuire utili e avanzi di gestione annuali per una quota inferiore al 50%;
- le società cooperative, diverse da quelle a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., possono distribuire utili e avanzi di gestione annuali fino all'80%, qualora gestiscano piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari;
- nelle società cooperative è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.

2.3 ENTI DEL TERZO SETTORE

L'art. 6 co. 1 lett. c-*bis*) del DLgs. 36/2021, inserito dal DLgs. 163/2022, individua esplicitamente, tra le forme giuridiche ammissibili, quella dell'ente del Terzo settore:

- costituito ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DLgs. 117/2017;
- che esercita come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

La *ratio* dell'inclusione di tali soggetti risiede nell'esigenza di rendere compatibile la Riforma dello sport con quella del Terzo settore.

³ Cfr. Savio E. "Società sportive dilettantistiche e dividendi: cosa cambia con la riforma dello sport", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 2, 2023 p. 55.

⁴ Per un approfondimento sul tema, si veda Savio E. "Società sportive dilettantistiche e dividendi: cosa cambia con la riforma dello sport", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 2, 2023, p. 48 ss.

A tal fine, l'ente del Terzo settore dovrà essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l'ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:

- alle disposizioni di cui al DLgs. 117/2017 (DLgs. 112/2017, in caso di impresa sociale), in linea generale;
- alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 solo per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica esercitata, e solo in quanto compatibili con il codice del Terzo settore.




Fig. 2 - Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico

Prevalenza della disciplina del Terzo settore su quella dello sport

In merito alla prevalenza della disciplina del Terzo settore su quella dello sport, è stato rilevato che tale impostazione "riveste una peculiare importanza perché attribuisce alla normativa del Terzo settore una priorità logica sulle norme, pure settoriali, relative all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, nel senso che in caso di contrasto tra le due discipline entrambe speciali (quella sugli ETS e quella sull'attività sportiva dilettantistica) prevale quella contenuta nel codice del Terzo settore. In altri termini, un'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica che sia anche ETS e quindi iscritta sia nel RUNTS che nel RAS, deve necessariamente avere un patrimonio minimo non inferiore a 15.000,00 euro, come previsto nell'art. 22 comma 4 CTS"⁵.

La disciplina prevalente è quindi quella del Terzo settore, con notevoli ripercussioni soprattutto sul piano fiscale: per effetto di quanto previsto dall'art. 89 co. 1 del DLgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore non possono, ad esempio, accedere al regime agevolato della L. 398/91⁶. L'impossibilità di applicazione della disciplina di cui alla L. 398/91, in linea generale più favorevole di quanto previsto in materia dal codice del Terzo settore, è bilanciata tuttavia dalla possibilità di accesso a diverse agevolazioni di natura amministrativa e di natura finanziaria riservate agli enti del Terzo settore.

Allo stato attuale non è possibile affermare o meno la convenienza in astratto ad optare per la doppia qualifica (ETS ed ente sportivo dilettantistico); sarà infatti necessaria un'analisi caso per caso "tenendo conto dei c.d. vantaggi compensativi: ossia il raffronto tra il danno derivante da un regime fiscale (quasi sempre) meno favorevole (quello previsto per gli ETS) e i diversi vantaggi previsti dal c.d. diritto promozionale degli ETS"⁷.

Fondazioni sportive

La gran parte degli enti sportivi dilettantistici è costituita come associazione (riconosciuta o meno); tale forma giuridica, specularmente, è utilizzata anche da gran parte degli enti del Terzo settore.

Pertanto, ricorrendone le condizioni, un'associazione ETS iscritta al RUNTS può ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche mantenendo tale forma giuridica.

L'art. 4 co. 1 del DLgs. 117/2017, richiamato dall'art. 6 co. 1 lett. c-bis del DLgs. 36/2021, non individua, tuttavia, solo soggetti costituiti in forma di associazione. Si pensi, ad esempio, alle fondazioni, le quali, non esplicitamente nominate né dal DLgs. 36/2021, né dal DLgs. 39/2021, rientrano a tutti gli effetti tra gli enti del Terzo settore.

Di conseguenza, data la formulazione letterale della citata disposizione, tra le forme giuridiche ammissibili ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al DLgs. 36/2021 rientrano anche le fondazioni ETS che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

In questa direzione, con l'intento di raccordare le diverse disposizioni contenute nei DLgs. 36/2021 e 39/2021,

⁵ Cfr. Nigro G. "La Riforma dello Sport dopo il decreto correttivo", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022 p. 9.

⁶ Si ricorda che l'effettiva operatività dell'art. 89 citato, in quanto incluso nel Titolo X del codice del Terzo settore, dipende dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017.

⁷ Cfr. Riccardelli N. "Quale convenienza per gli enti sportivi dilettantistici ad assumere la qualifica di ETS?", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 1, 2023 p. 14.

l'art. 4 co. 3 lett. a) del DLgs. 120/2023⁸ integra il riferimento alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche con quello agli altri enti sportivi dilettantistici, di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 36/2021.

3 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto⁹, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:

- sede legale;
- denominazione;
- oggetto sociale;
- rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno;
- obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari ;
- modalità di scioglimento dell'associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Gli elementi obbligatori dello statuto indicati dall'art. 7 del DLgs. 36/2021 riprendono in buona sostanza quanto previsto dall'art. 90 co. 18 della L. 289/2002, ora abrogato; la Riforma dello sport si pone quindi in continuità con quanto previsto dalla disciplina previgente. Non mancano tuttavia alcuni elementi di novità, che portano ad un necessario adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.

Si sottolinea, in merito ad atto costitutivo e statuto, che il legislatore, tanto nel DLgs. 36/2021 quanto nel DLgs. 39/2021 e nel relativo regolamento di attuazione del Registro nazionale, *"non si è preoccupato di distinguere il contenuto dei due documenti. Questi ultimi vengono evocati alcune volte congiuntamente (artt. 7 (rubrica) e 9 del DLgs. 36/2021 e art. 14 comma 2 del DLgs. 39/2021), altre volte risulta richiamato isolatamente l'atto costitutivo (come fa l'art. 14 comma 1 del DLgs. 39/2021), altre volte ancora, e in modo significativo, viene in evidenza solamente lo statuto (art. 7 comma 1 del DLgs. 36/2021; art. 6 comma 2 lett. c) del DLgs. 39/2021 e art. 5 lett. f) del Regolamento attuativo del registro nazionale sportivo)"*¹⁰.

Nel silenzio della norma, è possibile applicare anche agli enti sportivi dilettantistici la distinzione tradizionale tra i due atti, secondo cui:

- l'atto costitutivo contiene gli elementi fondamentali per l'individuazione dell'ente e gli elementi necessari alla conclusione del contratto;
- lo statuto disciplina le regole di funzionamento dell'ente.

A differenza del codice del Terzo settore, non è riportata la previsione (art. 21 co. 2 del DLgs. 117/2017) relativa alla prevalenza dello statuto rispetto all'atto costitutivo in caso di clausole contrastanti.

Periodo transitorio e conseguenze del mancato adeguamento

La Riforma dello sport originariamente non riconosceva agli enti sportivi già esistenti un periodo transitorio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina; in assenza di specifiche disposizioni in merito, i nuovi obblighi statutari (legati principalmente alla più specifica definizione dell'oggetto sociale e all'individuazione delle attività secondarie esercitabili) sono in vigore dall'1.7.2023, per cui entro tale data gli enti avrebbero dovuto disporre di statuti a norma¹¹. Incerte erano le conseguenze derivanti da eventuali mancati adeguamenti.

⁸ Il DLgs. 120/2023 interviene sull'art. 5 co. 1 del DLgs. 39/2021.

⁹ Nella forma della scrittura privata, per le associazioni non riconosciute, o dell'atto pubblico, negli altri casi.

¹⁰ Cfr. Riccardelli N. "Gli adeguamenti statutari e le attività delle ASD nella riforma dello sport", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 1, 2022 p. 20.

¹¹ L'adeguamento statutario non è strettamente necessario rispetto alle norme imperative sopravvenute, atteso che queste sono comunque applicabili a prescindere dall'adeguamento. Inoltre, *"nelle ipotesi in cui la disciplina sopravvenuta risulti incompatibile con le clausole statutarie adottate in conformità alla legge precedentemente in vigore, tale scarto può essere risolto con la c.d. disapplica-*

L'art. 1 co. 3 lett. b) del DLgs. 120/2023¹² risolve la questione, prevedendo che i soggetti già esistenti dovranno adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 lett. a) del DLgs. 120/2023¹³, inoltre, le modifiche statutarie adottate:

- entro il 31.12.2023;
- allo scopo di conformare gli statuti alle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021;

sono esenti dall'imposta di registro.

Il mancato adeguamento entro il 31.12.2023 porterà alla cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con conseguente perdita della possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda i soggetti neo costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel Registro nazionale.




Fig. 3 - Conseguenze del mancato adeguamento

3.1 SEDE LEGALE

L'art. 7 del DLgs. 36/2021 richiede l'indicazione nell'atto costitutivo e nello statuto della sede legale dell'associazione o società sportiva dilettantistica, al pari di quanto prevedeva l'oggi abrogato art. 90 co. 18 della L. 289/2002.

Non è specificato se sia sufficiente l'indicazione del Comune o se sia, piuttosto, necessario riportare anche l'indirizzo della sede (via e numero civico). Aderendo alle conclusioni cui si è giunti con riguardo agli enti del Terzo settore, si propende per la prima soluzione, in linea con quanto prescritto per le società di capitali dall'art. 2328 co. 2 c.c.¹⁴.

Deroghe in materia di destinazione urbanistica

L'art. 1 co. 3 lett. c) del DLgs. 120/2023 inserisce nel DLgs. 36/2021 l'art. 7-bis, rubricato "Locali utilizzati", in base al quale le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal DM 1444/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista per gli enti del Terzo settore (art. 71 co. 1 del DLgs. 117/2017), che consente lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, a prescindere dalla relativa destinazione urbanistica.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro (nota 17.11.2022 n. 17314), l'agevolazione in commento ha natura speciale ed afferma il principio della "compatibilità con tutte le destinazioni d'uso" (ossia l'indifferenza di queste ultime), assicurando la possibilità agli enti di utilizzarle senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione. La disposizione, quindi, non consente un cambio di destinazione d'uso dei locali avente carattere permanente, ossia in grado di spiegare effetto anche successivamente nei confronti di successivi utilizzatori dei locali e delle strutture privi dei requisiti soggettivi, oppure al di fuori dei limiti che disciplinano la materia.

Il chiarimento aveva ad oggetto l'art. 71 co. 1 del DLgs. 117/2017, ma si ritiene applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, stante l'identità letterale e di *ratio* tra le due disposizioni.

zione automatica delle clausole statutarie divenute illegittime rispetto alla normativa sopravvenuta. [...] Nell'ipotesi in cui è necessario invece introdurre clausole statutarie che la nuova disciplina richiede per la produzione di determinati effetti giuridici, non sembrano esservi rimedi alternativi all'adeguamento dello statuto" (cfr. Riccardelli N. "Gli adeguamenti statutarie e le attività delle ASD nella riforma dello sport", Terzo settore, non profit e cooperative, Eutekne, 1, 2022 p. 24).

¹² Il DLgs. 120/2023 interviene sull'art. 7 del DLgs. 36/2021, inserendo il nuovo co. 1-*quater*.

¹³ Il DLgs. 120/2023 interviene sull'art. 12 del DLgs. 36/2021, inserendo il nuovo co. 2-*bis*.

¹⁴ Cfr. Atlante N., Sepio G., Sironi E. "Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore", studio Consiglio nazionale del Notariato 11.6.2020 n. 104-2020/I, § 2.1, Busani A., Corsico D. "Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo settore", Wolters Kluwer, 2021, p. 133.

3.2 DENOMINAZIONE

Lo statuto di ASD e SSD deve indicare la denominazione dell'ente sportivo che, come in passato, deve contenere:

- la finalità sportiva;
- la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

3.3 OGGETTO SOCIALE

Le novità più rilevanti apportate dalla Riforma dello sport in materia di clausole statutarie riguardano l'oggetto sociale, come si può notare nella seguente tabella.

Oggetto sociale	
Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289/2002	Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021
<i>"l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica"</i>	<i>"l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"</i>

L'intervento del DLgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell'oggetto sociale, mentre dall'altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie e strumentali rispetto all'oggetto principale;
- l'attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell'attività agonistica, ma comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva.

3.3.1 Attività sportiva, didattica e formativa: incertezze sulla necessità di svolgimento cumulativo

In relazione all'attività sportiva, didattica e formativa, non è tutt'ora chiaro se le citate attività debbano svolgersi cumulativamente, o se sia sufficiente che l'ente sportivo abbia ad oggetto l'esercizio anche solo di una delle attività elencate.

In merito, si segnala che secondo la giurisprudenza¹⁵ l'ente sportivo dilettantistico può usufruire della disciplina fiscale agevolativa svolgendo anche una sola di tali attività; tuttavia, *"l'ente sportivo per poter usufruire di tali agevolazioni necessita dell'iscrizione nell'apposito Registro sportivo, quale presupposto necessario seppur da solo non sufficiente. Per tale ragione risulta di fondamentale importanza comprendere quale sarà in proposito l'orientamento del Dipartimento dello Sport che provvederà, attraverso la società Sport e salute S.p.a., alla gestione, tenuta e conservazione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Certamente l'attuale formulazione delle norme sopra riportate non consente all'interprete di approdare a risultati ermeneutici definitivi, e per tale ragione potrebbe esserci il rischio di cancellazioni dubbie dal Registro di enti che non svolgono, oppure, che non riescono a dimostrare lo svolgimento di tutte le attività richieste"*¹⁶.

In ogni caso, si ritiene utile riportare le definizioni di "attività sportiva", "attività didattica" e "attività formative" individuate dall'art. 2 del regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; in particolare, si consideri la seguente tabella.

Definizioni	
Attività sportiva	L'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
Attività didattica	L'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
Attività formative	Le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport

¹⁵ Cfr. Cass. 26.10.2021 n. 30008.

¹⁶ Cfr. Riccardelli N. "Gli adeguamenti statutarî e le attività delle ASD nella riforma dello sport", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 1, 2022 p. 29.

Definizioni	
<i>segue</i>	<p>quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo.</p> <p>Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.</p>

3.3.2 Attività secondarie e strumentali

Tradizionalmente la copertura dei costi dell'attività sportiva di base oggetto dell'attività istituzionale dell'ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici decommercializzati, sui proventi dell'attività pubblicitaria e di sponsorizzazione e sullo svolgimento di altre attività commerciali a supporto dell'attività sportiva. Al fine di garantire l'esercizio di attività che consentano di realizzare la copertura dei costi dell'attività sportiva di base, l'art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede esplicitamente che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle principali sopra descritte, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un decreto ad oggi non ancora emanato.

La nuova impostazione ricalca quella prevista dall'art. 6 del DLgs. 117/2017, applicabile agli enti del Terzo settore; per tali soggetti i limiti oltre i quali l'attività diversa non si considera più secondaria, fissati dal DM 107/2021, sono i seguenti:

- ricavi derivanti dall'attività diversa non superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
- ricavi derivanti dall'attività diversa non superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

Come sopra rilevato, i limiti e i criteri per identificare le attività secondarie ammissibili per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche saranno fissati da un DPCM o un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Proventi esclusi dal computo dei limiti

Non rientrano nel computo dei limiti che saranno stabiliti con il prossimo decreto attuativo i proventi derivanti da:

- sponsorizzazioni;
- rapporti promo pubblicitari;
- cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- gestione di impianti e strutture sportive (art. 9 co. 1-*bis* del DLgs. 36/2021).

Le limitazioni quantitative fissate dal futuro decreto si applicheranno a tutte le ulteriori attività secondarie e strumentali non rientranti nella deroga; si pensi, ad esempio, alle seguenti:

- gestione di bar e punti ristoro;
- vendita di abbigliamento e attrezzature sportive;
- organizzazione di corsi per attività diverse da quella sportiva (attività ricreativa, corsi di musica o di lingua, attività di "doposcuola" o "babysitteraggio", spesso organizzate nell'ambito di camps o vacanze estive);
- corsi per attività sportive non ricomprese nell'elenco delle attività sportive riconosciute dal Dipartimento per lo sport;
- organizzazione di viaggi e vacanze sportive¹⁷.

Superamento dei limiti per due esercizi consecutivi

Secondo quanto previsto dall'art. 9 co. 1-*ter* del DLgs. 36/2021, introdotto da parte dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 120/2023, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri che saranno fissati con apposito decreto porterà alla cancellazione d'ufficio dell'ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con conseguente disapplicazione della normativa di favore prevista per tali soggetti.

¹⁷ Cfr. Sinibaldi G. "Riforma dello sport: il trattamento fiscale delle attività diverse da quelle sportive dilettantistiche", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 2, 2023, p. 42.




Fig. 4 - Condizioni e limiti per l'esercizio di attività secondarie e strumentali

Enti del Terzo settore

Come analizzato nel § 2.3, l'ente sportivo può assumere la forma di ente del Terzo settore, a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 co. 1-*bis* del DLgs. 36/2021, l'ente del Terzo settore può iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l'attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche sia svolta accanto ad un'altra delle attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del DLgs. 117/2017. In altre parole, all'ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è concesso l'esercizio di una o più attività principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive (diversamente, gli altri enti sportivi devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica come individuata dall'art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36/2021).

3.4 RAPPRESENTANZA LEGALE

Lo statuto deve indicare i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, al pari di quanto previsto in precedenza dall'art. 90 co. 18 della L. 289/2002, ora abrogato.

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute o meno, la rappresentanza legale è generalmente attribuita al presidente dell'associazione.

3.5 ASSENZA DI FINI DI LUCRO

Nello statuto deve essere espressamente prevista l'assenza di fini di lucro in capo all'associazione o società sportiva dilettantistica, come definita dall'art. 8 del DLgs. 36/2021; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche (in merito, si veda il precedente § 2.2).

In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l'art. 8 co. 2 del DLgs. 36/2021 rinvia alla disciplina dell'impresa sociale, in particolare all'art. 3 co. 2 ultimo periodo e co. 2-*bis* del DLgs. 112/2017¹⁸.

¹⁸ Prima della Riforma dello sport, in assenza di una disposizione specifica, le ipotesi che configuravano violazione del divieto di distribuzione degli utili erano ricavate dalla normativa sulle ONLUS (operative fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017). In particolare, l'art. 10 co. 6 del DLgs. 460/97 individua le seguenti cinque ipotesi considerate "in ogni caso" identificative della distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- "a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;




Fig. 5 - Assenza di fini di lucro

L'art. 3 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 112/2017 dispone che si considerano in ogni caso distribuzioni indirette di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il limite può essere aggiornato con decreto ministeriale).

Non costituisce distribuzione di utili, neanche indiretta, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da enti costituiti in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica (art. 3 co. 2-*bis* del DLgs. 112/2017).

L'art. 8 co. 4 del DLgs. 36/2021 introduce infine una disposizione applicabile alle società e alle cooperative sportive dilettantistiche, che consente il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti per la distribuzione degli utili.

3.6 PATRIMONIO MINIMO

Il DLgs. 36/2021 non individua importi minimi di capitale o patrimonio da rispettare ai fini della costituzione di un ente sportivo dilettantistico; di conseguenza, è necessario operare una distinzione in base alla forma che è di volta in volta adottata per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica¹⁹.

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

¹⁹ Cfr. Nigro G. "La Riforma dello Sport dopo il decreto correttivo", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 13.

Patrimonio minimo	
Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta	Non c'è la necessità di individuare un patrimonio minimo. Tuttavia, l'esistenza di un patrimonio, pur minimo, è necessario per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.
Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta	L'esistenza di un patrimonio minimo non è richiesta ai fini civilistici, ma è necessaria per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 3-ter del DLgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4 co. 5 lett. c) del DLgs. 120/2023, il patrimonio minimo per l'ottenimento della personalità giuridica mediante la procedura di iscrizione al RASD di cui all'art. 14 del DLgs. 39/2021 è pari a 10.000 euro. Nel sistema regolato dal DPR 361/2000, la valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali è rimessa discrezionalmente all'Autorità competente (Regione o Prefettura), il che ha dato luogo all'affermarsi di parametri di valutazione diversi sul territorio nazionale.
Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico	Dev'essere rispettato l'art. 22 co. 4 del DLgs. 117/2017: il patrimonio minimo non può essere inferiore a 15.000 euro, per le associazioni ETS, e a 30.000 euro per le fondazioni ETS.
Società sportiva dilettantistica	Devono essere rispettate le disposizioni in tema di capitale minimo fissate dal codice civile (ad esempio, il capitale minimo delle spa è pari a 50.000 euro ai sensi dell'art. 2327 c.c., mentre quello delle srl è pari a 10.000 euro o inferiore, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2463 co. 3 c.c.).

3.7 ORDINAMENTO INTERNO

Le norme statutarie sull'ordinamento interno delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere ispirate a principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati, prevedendo l'elettività delle cariche sociali. Diversamente, le norme sull'ordinamento interno delle società sportive dilettantistiche devono rispettare quanto previsto dal codice civile. Si tratta della medesima impostazione prevista dall'ora abrogato art. 90 co. 18 della L. 289/2002.

Al di là di tale previsione, l'organizzazione interna degli enti sportivi non è oggetto di stretta regolamentazione da parte del DLgs. 36/2021; sarà quindi necessario fare riferimento, in linea generale:

- al Libro I Titolo II c.c., per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche;
- al Libro V Titoli V e VI c.c., per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche;
- al DLgs. 117/2017, per quanto riguarda gli enti del Terzo settore sportivi dilettantistici.

Le citate disposizioni vanno coordinate con quanto previsto dal DLgs. 36/2021 (ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) e con l'art. 148 del TUIR e l'art. 4 del DPR 633/72 (ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni agevolative).

Incompatibilità degli amministratori

Per effetto di quanto previsto dall'art. 11 del DLgs. 36/2021, gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. La previsione risulta più stringente di quella, abrogata, dell'art. 90 co. 18-*bis* della L. 289/2002, che faceva riferimento alla medesima carica di amministratore e non anche alle altre.

4 DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI

La Riforma dello sport non è intervenuta sull'art. 148 del TUIR, la cui applicazione da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche rimane pertanto invariata²⁰.

Tale disposizione, al co. 3, prevede che *"non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati"*.

Disposizione speculare è prevista ai fini IVA dall'art. 4 co. 4 del DPR 633/72.

²⁰ In ordine all'applicazione della disposizione, si segnala la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18.

Ai fini dell'esclusione da IVA dei corrispettivi specifici, al pari della decommercializzazione ai fini IRES, è necessario che l'ente abbia recepito nei propri atti costitutivi o statuti le specifiche clausole previste dall'art. 4 co. 7 del DPR 633/72 e dall'art. 148 co. 8 del TUIR e abbia trasmesso il modello EAS all'Agenzia delle Entrate ex art. 30 co. 1 del DL 185/2008²¹.

A partire dall'1.7.2024²², le richiamate ipotesi di esclusione da IVA previste per le operazioni delle ASD nei confronti degli associati non saranno più applicabili, anche se alcune delle operazioni in parola potranno beneficiare del regime di esenzione IVA. In particolare, a determinate condizioni, l'esenzione IVA sarà applicabile alle "prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica" rese dalle ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, conv. L. 215/2021 e art. 1 co. 683 della L. 234/2021; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

Per completezza, si segnala che l'art. 36-*bis* del DL 75/2023, conv. L. 112/2023, in vigore dal 17.8.2023, ha introdotto una specifica esenzione IVA relativamente alle "prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".

Il comma 2 del citato articolo introduce inoltre una norma di interpretazione autentica, secondo cui le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese dai citati soggetti prima del 17.8.2023 sono comprese nell'ambito di applicazione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.

L'art. 36-*bis* del DL 75/2023 non interviene sulle esclusioni da IVA di cui all'art. 4 del DPR 633/72, che pertanto rimangono in vigore fino al 30.6.2024; la convivenza tra le due discipline potrebbe portare ad alcuni problemi interpretativi e applicativi²³.

Clausole statutarie obbligatorie

Come anticipato, l'applicazione di tali norme agevolative presuppone che l'atto costitutivo o lo statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche siano conformi a quanto previsto dall'art. 148 co. 8 del TUIR e dall'art. 4 co. 7 del DPR 633/72; devono, in particolare, essere rispettate le seguenti clausole:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532 co. 2 c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

²¹ Con riguardo al modello EAS, si segnala che l'art. 6 co. 6-*bis* del DLgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4 co. 4 lett. g) del DLgs. 120/2023, esonera le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche dalla presentazione del modello.

²² La precedente data di efficacia delle disposizioni dell'1.1.2024 è stata prorogata dall'art. 4 co. 2-*bis* del DL 10.5.2023 n. 51, conv. L. 3.7.2023 n. 87.

²³ Per un approfondimento in merito si veda Cosentino C., Greco E. "Parziale anticipazione dell'esenzione IVA per i servizi sportivi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 19.8.2023 e Moine F., Napolitano F. "Esenti da IVA le prestazioni sportive, didattiche e formative di ASD e SSD", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.8.2023.

La parziale distribuibilità degli utili riconosciuta alle società sportive dall'art. 8 co. 3 del DLgs. 36/2021 potrebbe portare con sé alcuni problemi di coordinamento normativo, attualmente non risolti; in particolare, la possibilità di distribuire utili potrebbe far perdere la qualità di ente senza scopo di lucro, con conseguente impossibilità di beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR. La medesima problematica si pone con riguardo al regime di cui alla L. 398/91.

5 AFFILIAZIONE A FSN, DSA O EPS E RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Secondo quanto previsto dall'art. 10 co. 1 del DLgs. 36/2021, il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche è demandato:

- alle Federazioni sportive nazionali;
- alle discipline sportive associate;
- agli enti di promozione sportiva.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta è, invece, subordinata all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Tale condizione costituisce elemento necessario per la fruizione delle misure agevolative, anche di natura fiscale, contemplate dall'ordinamento.




Fig. 6 - Riconoscimento sportivo e certificazione della natura dilettantistica

Nell'assetto normativo precedente alla Riforma dello sport il riconoscimento ai fini sportivi di associazioni e società e la certificazione della natura dilettantistica erano prerogative del CONI (cfr. l'abrogato art. 7 del DL 28.5.2004 n. 136, conv. L. 27.7.2004 n. 186).

Affiliazione - Nozione

Il riconoscimento sportivo si ottiene mediante l'affiliazione annuale ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva.

Secondo il regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 27.3.2023, "con «affiliazione» si intende l'atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10 co. 1 del DLgs. 36/2021, e l'ammette a far parte dell'ordinamento sportivo. Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. «riaffiliazione») entro i termini stabiliti dall'organismo medesimo".

L'affiliazione contemporanea a più organismi sportivi affilianti è espressamente consentita.

Organismo sportivo - Nozione

Gli organismi sportivi sono definiti come segue dall'art. 2 del DLgs. 36/2021.

Definizioni	
Federazione sportiva nazionale	L'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini.

Definizioni	
Disciplina sportiva associata	L'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale.
Ente di promozione sportiva	L'organismo sportivo che opera nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche.

L'affiliazione ad un Organismo sportivo, così come descritto in tabella, costituisce un requisito fondamentale sotto più aspetti; a livello definitorio, un'associazione o una società per darsi sportiva dilettantistica deve:

- essere affiliata ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva;
- essere iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2021);

L'affiliazione consente inoltre:

- l'iscrizione dell'associazione o società sportiva dilettantistica nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 1 del DLgs. 39/2021, la domanda di iscrizione viene inviata da parte dell'organismo sportivo affiliante, su richiesta dell'associazione o società che intende iscriversi);
- lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, attraverso la partecipazione alle competizioni e ai campionati organizzati dall'ente affiliante.

In merito all'ultimo punto, è stato osservato che la mancata affiliazione rende *"impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, con la conseguenza che l'ente, non potendo partecipare ai campionati e quindi esercitare l'attività sportiva dilettantistica programmata, si scioglie in applicazione della normativa dettata per la forma giuridica adottata. Lo scioglimento ovviamente non ha luogo se nelle more interviene l'affiliazione alla Federazione sportiva di riferimento ovvero ad altra Federazione, previa modifica nell'oggetto sociale dell'attività sportiva originariamente indicata, oppure se l'ente si limiti ad esercitare soltanto le attività indicate nell'atto costitutivo e nello statuto come secondarie e/o strumentali, senza che però in tal caso l'ente possa essere considerato a nessun effetto un ente sportivo dilettantistico"*²⁴.

Poteri ispettivi e sanzionatori

L'attività ispettiva volta a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II Capo I del DLgs. 36/2021 è affidata al Dipartimento per lo sport; un decreto *ad hoc* definirà le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva (art. 10 co. 3 del DLgs. 36/2021). Eventuali violazioni riscontrate in sede ispettiva dovranno essere regolarizzate entro un congruo termine, non inferiore a 20 giorni; irregolarità insanabili, o non sanate entro i termini prescritti porteranno alla revoca da parte del Dipartimento per lo sport della qualifica di ente dilettantistico (art. 10 co. 4 del DLgs. 36/2021).

²⁴ Cfr. Nigro G. "La Riforma dello Sport dopo il decreto correttivo", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 16.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Alberto GIRINELLI¹

1 PREMESSA

L'applicazione della disciplina di favore riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

- il riconoscimento ai fini sportivi dell'attività svolta;
- la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica.

Nell'assetto precedente alla Riforma dello sport, il riconoscimento ai fini sportivi, necessario per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, era demandato al CONI.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DL 136/2004, oggi abrogato, tale soggetto era infatti l'unico organismo certificatore dell'esercizio effettivo dell'attività sportiva dilettantistica. A tal fine, con la delibera CONI 1288/2004 veniva istituito il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto con modalità telematiche dal CONI.

Con la medesima delibera il CONI delegava il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi alle Federazioni nazionali, alle discipline sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva; tuttavia, il riconoscimento definitivo ai fini sportivi avveniva soltanto con l'iscrizione dell'ente sportivo nel Registro tenuto presso il CONI.

La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia di riconoscimento sportivo, agendo su due direttrici:

- da un lato, per espressa disposizione normativa (art. 10 del DLgs. 36/2021), le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva; in altre parole, il potere di riconoscimento in capo a tali soggetti non deriva più da una delega del CONI, scaturendo da una fonte legislativa;
- dall'altro lato, la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'associazione o società sportiva avviene attraverso l'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. "RASD"), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

L'iscrizione nel Registro consentirà, inoltre, di ottenere la personalità giuridica con modalità semplificate rispetto a quelle richieste dal DPR 361/2000 una volta emanate le relative disposizioni attuative.

Regolamento attuativo

La tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 27.3.2023 (di seguito, "regolamento").

¹ a.girinelli@eutekne.it.

Attività sportive non riconosciute

Per effetto della modifiche introdotte dall'art. 4 co. 3 lett. a) del DLgs. 120/2023 all'art. 5 co. 1 del DLgs. 39/2021, il riconoscimento ai fini sportivi può essere ottenuto anche nel caso in cui l'attività esercitata dall'ente non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), di una disciplina sportiva nazionale (DSA) o di un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP; in tal caso la verifica della natura sportiva verrà effettuata dal Dipartimento dello sport che, in caso di esito positivo, iscriverà l'associazione o la società nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Le modalità di verifica da porre in essere in tal caso saranno disciplinate all'interno del regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

2 SOGGETTI INTERESSATI

L'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata alla presenza di alcuni requisiti soggettivi, che devono essere presenti contemporaneamente; in particolare, il soggetto richiedente:

- deve essere costituito in una delle forme giuridiche ammesse dall'art. 6 del DLgs. 36/2021 (in linea generale, associazione, società di capitali, cooperativa, ente del Terzo settore);
- deve svolgere attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 4 n. 1 del regolamento 27.3.2023);
- deve essere riconosciuto ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale, da una disciplina sportiva nazionale o da un ente di promozione sportiva.

Come sopra rilevato, l'art. 5 co. 1 del DLgs. 39/2021, come modificato dal DLgs. 120/2023, prevede una parziale deroga al requisito del riconoscimento ai fini sportivi da parte di FSN, DSA o EPS².

Le associazioni e le società sportive "riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP", sono iscritte in una sezione dedicata del RASD.

3 STRUTTURA DEL REGISTRO

Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito *web "registro.sportosalute.eu"* e si articola in una sezione pubblica e in una sezione privata.

Nella sezione pubblica sono contenuti i dati degli enti iscritti nel Registro accessibili e consultabili da chiunque, mediante la connessione al citato sito *web*.

La sezione privata ospita ulteriori dati, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle associazioni e società iscritte (tali soggetti possono consultare solo i propri dati); l'accesso alla sezione privata potrà essere consentito, previa definizione delle relative procedure, anche a:


- Agenzia delle Entrate;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- INPS;
- altre istituzioni pubbliche (solo su richiesta motivata).

Di seguito sono illustrate le funzionalità del Registro, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Manuale utente disponibile alla data del 6.9.2023.

3.1 ACCESSO ALLA SEZIONE PUBBLICA


Con l'accesso alla sezione pubblica è possibile verificare l'iscrizione di un ente sportivo nel Registro (o nella sezione dedicata ai soggetti paralimpici).

² L'iscrizione nel Registro può essere infatti concessa anche ad un soggetto privo del riconoscimento sportivo, previa verifica da parte del Dipartimento per lo sport.



Per effettuare la ricerca è necessario impostare almeno uno tra i filtri disponibili; in particolare, è possibile filtrare la ricerca per:

- denominazione dell'ente sportivo;
- codice fiscale dell'ente sportivo;
- organismo sportivo di affiliazione;
- codice affiliazione;
- regione;
- provincia;
- cognome del rappresentante legale;
- natura giuridica dell'ente sportivo.



I risultati di ricerca mostreranno gli enti sportivi iscritti nel Registro che soddisfano le condizioni richieste attraverso l'impostazione dei filtri; per ogni ente sportivo è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- denominazione;
- codice fiscale;
- legale rappresentante;
- regione e comune;
- organismi sportivi affiliati;
- data di presentazione della richiesta di iscrizione;
- discipline sportive praticate;
- numero di attività sportive organizzate nell'ultimo anno;

- numero di partecipazioni alle attività sportive nell'ultimo anno;
- numero di attività didattiche organizzate nell'ultimo anno;
- numero di partecipazioni alle attività didattiche;
- numero di attività formative organizzate nell'ultimo anno;
- numero di tesserati attivi.

3.2 ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AGLI ORGANISMI SPORTIVI

L'area riservata del Registro è accessibile solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, agli Organismi sportivi (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) accreditati e al CONI/CIP, attraverso l'inserimento del relativo nome utente e *password*.

Se l'accesso viene effettuato da un Organismo sportivo, è possibile selezionare una delle seguenti funzioni:

- ASD/SSD;
- Nuovo legale rappresentante;
- Lavoro sportivo;
- *Utility*.



ASD/SSD

In tale sezione è possibile:

- consultare l'elenco e lo stato delle domande di iscrizione al Registro presentate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con almeno un'affiliazione attiva all'Organismo sportivo;
- inserire una nuova affiliazione, o per rinnovarne una già esistente.

Nuovo legale rappresentante

La sezione "Nuovo legale rappresentante" va utilizzata per dichiarare un nuovo legale rappresentante per un'associazione o società sportiva dilettantistica; una volta creata l'utenza per il nuovo legale rappresentante l'utenza relativa al rappresentante precedente verrà automaticamente chiusa.

Lavoro sportivo

Nella sezione "Lavoro sportivo" è possibile:

- consultare lo stato delle comunicazioni inviate;
- creare una nuova comunicazione.

Utility

Nell'area *utility* sono presenti le funzionalità di gestione relative a:

- approvazioni;
- configurazione degli inserimenti;
- documentazione sulle modalità di interoperabilità con sistemi informativi esterni.

Riguardo alla configurazione degli inserimenti, è possibile inibire o abilitare all'inserimento manuale di determinati dati le associazioni o società sportive affiliate; sono presenti tre opzioni, che indicano i soggetti inibiti all'inserimento manuale:

- nessuno (inserimento manuale consentito);

- solo ASD/SSD (inserimento manuale consentito solo all'Organismo sportivo);
- tutti (inserimento manuale inibito).

3.3 ACCESSO ALL'AREA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Mediante l'accesso all'area riservata da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche è possibile:

- scaricare il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive;
- visualizzare lo stato della propria domanda di iscrizione al Registro;
- compilare ed inviare la comunicazione UniLav.



La sotto sezione "Domande", collocata all'interno della sezione ASD/SSD, permette, oltre alla verifica dello stato delle domande già presentate, anche l'inserimento manuale di una nuova domanda di iscrizione al Registro; si ricorda, tuttavia, che in linea generale le domande di iscrizione vengono generate dall'Organismo sportivo, e non dall'associazione o società sportiva.

La domanda di iscrizione inserita manualmente da parte del legale rappresentante dell'associazione o società sportiva dovrà in ogni caso essere approvata dall'Organismo sportivo affiliante, prima di essere inoltrata all'ufficio istruttorie del Registro.

Consultando i "Dettagli" della domanda è possibile visualizzare le varie sezioni della domanda, per verificare i dati inseriti.



Istruttoria

Nel riquadro "Istruttoria" è possibile visualizzare:

- i dati di sintesi della società, con la possibilità di scaricare il certificato di iscrizione;
- lo storico del processo di convalida della domanda;
- i dati del legale rappresentante e la relativa documentazione.

ASD/SSD

La sezione "ASD/SSD" permette di consultare:

- i dati relativi all'associazione o società sportiva dilettantistica e alle sue sedi;
- le informazioni che saranno utilizzate come *default* nella compilazione delle comunicazioni UniLav relativamente al lavoro sportivo.

Affiliazioni

All'interno della sezione sono presenti le affiliazioni associate alla domanda, con il dettaglio delle discipline, delle

date di affiliazione, del codice di affiliazione e del relativo Organismo sportivo. Se l'Organismo di riferimento concede l'inserimento manuale, la sezione può essere utilizzata per inserire nuove affiliazioni; le affiliazioni inserite manualmente necessitano in ogni caso dell'approvazione dell'Organismo sportivo, prima di acquistare efficacia.

Documenti

Sono qui presenti i documenti associati alla domanda, con possibilità di caricare e visualizzare i *file*. Se l'Organismo di riferimento concede l'inserimento manuale, la sezione può essere utilizzata per inserire nuovi documenti; i documenti inseriti manualmente necessitano in ogni caso dell'approvazione dell'Organismo sportivo, prima di acquistare efficacia.

Consigli

La sezione ospita i dati relativi ai consigli associati alla domanda, con il dettaglio dei membri. Se l'Organismo di riferimento concede l'inserimento manuale, la sezione può essere utilizzata per inserire nuovi consigli; i consigli inseriti manualmente necessitano in ogni caso dell'approvazione dell'Organismo sportivo, prima di acquistare efficacia.

Ad ogni inserimento di un nuovo consiglio ne andranno specificati tutti i membri; il nuovo consiglio andrà a sostituire quello attuale.

Tesseramenti

La sezione mostra i tesseramenti associati alla domanda, con il dettaglio delle discipline, del tipo tessera, delle date di tesseramento, del codice affiliazione e del relativo organismo sportivo. Se l'Organismo di riferimento concede l'inserimento manuale, la sezione può essere utilizzata per inserire nuovi tesseramenti; i tesseramenti inseriti manualmente necessitano in ogni caso dell'approvazione dell'Organismo sportivo, prima di acquistare efficacia.

Attività

All'interno della sezione sono presenti le attività organizzate dall'associazione o società sportiva e le attività nelle quali ha partecipato almeno un tesserato dell'associazione o società sportiva. Se l'Organismo di riferimento concede l'inserimento manuale, la sezione può essere utilizzata per inserire nuove attività; le attività inserite manualmente necessitano in ogni caso dell'approvazione dell'Organismo sportivo, prima di acquistare efficacia.

3.4 CREAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La creazione di una nuova utenza come legale rappresentante di un'associazione o società sportiva dilettantistica può essere effettuata accedendo alla specifica area dalla *home page* del Registro.

[← Indietro](#)[✓ Verifica dati](#)

A tal fine, è necessario indicare il codice fiscale dell'ente sportivo ed il codice fiscale del relativo rappresentante legale: se tali dati vengono accettati dal sistema, sarà possibile proseguire, in caso contrario sarà necessario contattare l'Organismo sportivo affiliante, che provvederà ad abilitare la procedura.

In caso di esito positivo della verifica dei dati, sarà possibile inserire i dati anagrafici, i dati di contatto e i dati del documento di identità (che dovrà essere scannerizzato e allegato in formato .pdf) del rappresentante legale.

Contatti e documenti

Numero di telefono*

Indirizzo email*

Ripeti indirizzo email*

Attenzione

In caso si inserisca un indirizzo PEC assicurarsi che la casella di posta sia abilitata alla ricezione di email non PEC.

Tipo documento di identità*



Numero documento*



Documento d'identità

Trascina o clicca per selezionare il file



Dichiarazione firmata

Trascina o clicca per selezionare il file



Scarica la dichiarazione sostitutiva

Una volta inseriti i dati di contatto e i dati relativi al documento d'identità, è necessario scaricare la dichiarazione sostitutiva proposta dalla piattaforma, compilarla in ogni parte, firmarla e ricaricarla in formato .pdf; è possibile utilizzare esclusivamente il modello di dichiarazione sostitutiva scaricato dal Registro.

Una volta caricato tale documento, sarà necessario prendere visione dell'informativa *privacy*, prestare i relativi consensi e rendere le dichiarazioni richieste; a questo punto sarà possibile creare la nuova utenza, utilizzando il pulsante dedicato.

Dichiarazioni

Il richiedente:



dichiara di essere il legale rappresentante della ASD/SSD;



dichiara di aver preso visione del regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;



dichiara che la documentazione inserita nella piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, è conforme agli originali;



dichiara che ai sensi del DPR 445/2000, i dati inseriti nella presente richiesta corrispondono al vero; di essere consapevole delle responsabilità penali dall'aver prodotto dichiarazione mendace, non veritiera o contenente dati non più corrispondenti a verità e di essere consapevole che i dati riportati nella presente richiesta sono soggetti a controllo di veridicità;




accosente che Sport e salute S.p.A. possa trasmettere comunicazione di iniziative commerciali e di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere da Sport e salute S.p.A. anche in collaborazione con soggetti privati

< Indietro

✓ Crea utenza

3.5 ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AL CONI E AL CIP

L'area riservata al CONI e al CIP permette di consultare la sezione "ASD/SSD", contenente l'archivio di tutte le associazioni o società sportive che hanno avuto almeno un'affiliazione con un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.



4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Gli enti sportivi che intendono iscriversi nel Registro devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti dal DLgs. 36/2021 e dal DLgs. 39/2021, anche quanto richiesto dal regolamento. In particolare, secondo l'art. 5 del regolamento è necessario che l'ente sportivo:

- abbia sede legale in uno degli Stati membri UE, e almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- abbia instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- non sia assimilabile ad una società/associazione di secondo livello;
- non costituisca un'articolazione territoriale dell'Organismo di appartenenza (ad eccezione del Centro universitario sportivo italiano);
- svolga comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;
- abbia adottato uno statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

Il Dipartimento per lo sport può autorizzare, con un provvedimento *ad hoc*, l'iscrizione al RASD di enti con finalità sportive privi di alcuni dei requisiti richiesti, in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo (art. 5 co. 3 del regolamento).

Società/associazioni di secondo livello

Come sopra indicato, le società/associazioni di secondo livello non possono iscriversi nel Registro; secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c) del regolamento si tratta, ad esempio, dei soggetti che:

- svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo;
- esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Comunicazione di avvio dell'attività sportiva

In relazione allo svolgimento dell'attività sportiva, il cui esercizio costituisce presupposto per l'iscrizione nel RASD, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa (art. 5 co. 1 lett. e) del regolamento).

Iscrizione di diritto

Secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 2 del regolamento, i gruppi sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi militari e civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e affiliati ad un Organismo sportivo, sono iscritti di diritto nel Registro e beneficiano di alcune deroghe in tema di:

- natura giuridica;
- atto costitutivo;
- statuto vigente;
- verbale modifiche statutarie.

Tali soggetti indicano come rappresentante legale il responsabile nominato dal relativo Corpo; come atto costitutivo, infine, va caricato il provvedimento di istituzione del gruppo sportivo.

5 PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Per effetto di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 del DLgs. 39/2021 e dall'art. 6 co. 1 del regolamento, la domanda di iscrizione al Registro deve essere inviata:

- al Dipartimento per lo sport;
- su richiesta dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- da parte dell'Organismo sportivo di affiliazione (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva) una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico;
- con modalità esclusivamente telematiche mediante l'applicativo *web* messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport.

L'Organismo sportivo di affiliazione, prima di inviare la domanda di iscrizione per conto dell'associazione o società affiliata, deve svolgere un'attività di controllo sulla conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti dal proprio statuto.

Ente sportivo affiliato a più Organismi sportivi

Come chiarito in risposta ad una FAQ da parte del Dipartimento per lo sport³, nel caso in cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica sia affiliata a più Organismi sportivi, la domanda di iscrizione al Registro viene istruita sulla base dei dati e dei documenti comunicati dal primo Organismo sportivo; i dati degli altri Organismi sportivi affilianti verranno integrati nel certificato di iscrizione dell'associazione o società sportiva dilettantistica.

5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione deve essere presentata allegando i documenti attestanti (art. 6 co. 2 del DLgs. 39/2021):

- la ragione sociale/denominazione;
- lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- la natura giuridica;
- il codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
- i dati inerenti alla sede legale e ai recapiti;
- la data dello statuto vigente;
- l'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- la composizione e la durata dell'organo amministrativo;
- le generalità del legale rappresentate e degli amministratori;
- i dati dei tesserati.

Di seguito si riportano le indicazioni dell'Allegato 1 al regolamento, in ordine ai dati da indicare in sede di iscrizione.

A) Associazione/società sportiva dilettantistica

³ Le risposte alle FAQ sono pubblicate sulla pagina *web* del RASD.

A1	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ente sportivo	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo (GSCM)	Un elemento da elenco "gruppi sportivi" {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica	Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop) {ANR, ASR, SRL, SPA, COP}
A7	<i>E-mail</i>	Alfanumerico
A8	PEC (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico
A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome
A12	Delegato (facoltativo)	CF, nome, cognome, <i>e-mail</i> e telefono

B) Organismi sportivi di affiliazione

Per ogni affiliazione di un ente sportivo dilettantistico sono previsti i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ente sportivo dilettantistico devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica e durata	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
D1b	Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia	Nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, Stato di residenza, tipologia e numero del documento di identità.
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara

Per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l'invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti.

Per i tesserati con cittadinanza straniera, non residenti in Italia, non è richiesto il codice fiscale per l'identificazione.

E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati:

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 <i>bis</i>	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Sì/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente, giornaliero, settimanale, bisettimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti, adulti, <i>over 65</i> , donne, ceti socio-economici fragili, disabili, dirigenti sportivi, tecnici sportivi, ufficiali di gara, altri operatori sportivi, altro
E11	Organizzatore	Propria, ente Affiliante, ASD, SSD, Altri

Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è per tramite gli Organismi sportivi di affiliazione, sono da questi ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singolo ente sportivo dilettantistico, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc.).

F) Sezione documentale.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto, inoltre, per il tramite degli Organismi sportivi di affiliazione, anche al fine delle attività ispettive, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Statuto vigente	Data documento e <i>file pdf</i>
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e <i>file pdf</i>
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e <i>file pdf</i>

G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

Per la creazione di un'utenza, l'ente sportivo dilettantistico deve compilare il modulo di richiesta *account*, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	<i>File pdf</i>
G6	Informazioni di contatto	<i>E-mail</i> e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	<i>File pdf</i>

Previsione di ulteriori requisiti per l'iscrizione

I dati richiesti dall'art. 6 del DLgs. 39/2021 potranno essere rideterminati, anche fissando ulteriori requisiti, con DPCM o con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport (art. 6 co. 3-*bis* del DLgs. 39/2021).

L'art. 6 co. 3-*bis* del DLgs. 39/2021, come modificato dall'art. 4 co. 4. lett. c) del DLgs. 120/2023, demanda ad un apposito decreto anche la disciplina delle modalità di inserimento dei dati riguardanti i soggetti tesserati direttamente con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Si ricorda, in merito, che lo *status* di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'associazione o alla società affiliata e riconosciuta ai fini sportivi dall'Organismo sportivo ovvero direttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione dell'associazione o società (art. 2 co. 8 del regolamento).

5.2 ESITI DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il Dipartimento dello sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste⁴, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda può (artt. 6 co. 4 e 5 del DLgs. 39/2021 e 6 co. 13 del regolamento):

- accogliere la domanda e iscrivere l'ente nel Registro;
- rifiutare l'iscrizione, con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione, entro 10 giorni. In tal caso, se la documentazione viene integrata, la domanda si considera accolta decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei dati richiesti; in caso di mancata o incompleta integrazione, invece, il Dipartimento per lo sport invita l'ente sportivo ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali la procedura di iscrizione si arresta.

L'iscrizione nel Registro ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; di conseguenza, l'accoglimento della domanda fa salvi gli atti compiuti a partire dal giorno di presentazione della domanda stessa.

Soggetti delegati

L'art. 6 co. 14 del regolamento consente al rappresentante legale dell'associazione o società sportiva di trasmettere attraverso la piattaforma del Registro un'apposita dichiarazione in cui vengono individuati i nominativi di eventuali soggetti (al massimo tre) delegati a gestire i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi.

La responsabilità relativamente all'operato dei delegati ricade sull'associazione o società sportiva dilettantistica; la delega può essere revocata dal rappresentante legale in qualsiasi momento.

5.3 NULLITÀ E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

L'art. 8 del regolamento prevede che la nullità dell'iscrizione, dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo sport e determinante la cancellazione dal Registro con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione, interviene nelle seguenti fattispecie:

- indicazione di codice fiscale (o partita IVA) non rispondente al vero, oppure errato; in caso di codice fiscale errato l'ente sportivo ha la possibilità di correggerlo, entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- mancata dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti da parte dell'ente sportivo fin dal momento dell'iscrizione.

Diversamente, nel caso in cui uno o più requisiti siano venuti meno in un momento successivo all'iscrizione, il Dipartimento dello sport annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dal Registro a far data dal venir meno del requisito; l'iscrizione è mantenuta se l'ente sportivo sana l'irregolarità entro 7 giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo sport (art. 8 co. 3 del regolamento).

5.4 AGGIORNAMENTO DEI DATI

Secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 3 del DLgs. 39/2021, entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:

- l'aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;
- l'aggiornamento degli amministratori in carica;
- ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

L'art. 7 co. 2 del regolamento precisa che la dichiarazione è trasmessa al Registro "tramite l'Organismo sportivo di affiliazione".

⁴ Il controllo del Dipartimento investe non soltanto l'esistenza formale dell'atto, ma anche la sua validità sostanziale, tenendo però sempre presente che gli accertamenti del Dipartimento hanno luogo, non diversamente da quelli dell'ufficio del registro, all'interno di un procedimento squisitamente documentale e, quindi, senza la possibilità di assunzione di mezzi di prova. Così Nigro G. "La Riforma dello Sport dopo il decreto correttivo", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 18.

Fermo quanto sopra indicato, i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento (art. 7 co. 3 del regolamento).

Omesso o incompleto aggiornamento dei dati

Per effetto dell'art. 6 co. 6 del DLgs. 39/2021, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, invita l'associazione o la società ad adempiere all'obbligo, fissando un termine non superiore a 180 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'ente viene cancellato dal Registro.

Pubblicazione del provvedimento che dichiara la nullità dell'iscrizione

I provvedimenti con cui è dichiarata la nullità dell'iscrizione sono:

- pubblicati sul sito *web* del Dipartimento per lo sport;
- inviati mediante PEC all'associazione o alla società interessata e al relativo Organismo di affiliazione.

5.5 ENTI ISCRITTI NEL PRECEDENTE REGISTRO DEL CONI

L'art. 12 del DLgs. 39/2021 prevede che le associazioni e società iscritte nel precedente Registro nazionale tenuto dal CONI continuano a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione; i soggetti che risultavano iscritti in tale Registro alla data del 30.8.2022 sono stati automaticamente trasferiti nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport in risposta ad una FAQ pubblicata sul sito del RASD, le domande di iscrizione al previgente Registro presentate entro il 30.8.2022 e non ancora approvate sono state istruite dal Dipartimento per lo sport, applicando la disciplina di cui al DLgs. 39/2021.

Si ricorda, in ogni caso, che tutti i soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere al Registro ogni anno entro il 31 gennaio una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

6 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione di un ente sportivo dal Registro può avvenire (art. 9 del DLgs. 39/2021 e art. 9 del regolamento):

- a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto;
- per mancata riaffiliazione all'Organismo sportivo;
- a seguito dell'accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente Autorità giudiziaria ovvero tributaria, dello scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente, o della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Si segnala, in merito alla fattispecie di cui al punto b), che il rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. "riaffiliazione") entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo (art. 2 co. 1 del regolamento).

Pubblicazione del provvedimento di cancellazione

I provvedimenti di cancellazione sono:

- pubblicati sul sito *web* del Dipartimento per lo sport;
- inviati mediante PEC all'associazione o alla società interessata e al relativo Organismo di affiliazione.

Autotutela

Secondo quanto previsto dall'art. 10 del regolamento, l'associazione o società sportiva dilettantistica può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela contro i provvedimenti di cancellazione e di nullità:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Dipartimento per lo sport;
- esclusivamente via PEC indirizzata a "ufficiospport@pec.governo.it", allegando idonea documentazione probatoria.

7 PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Una delle principali novità legate al debutto del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è l'introduzione della possibilità di acquistare la personalità giuridica contestualmente all'iscrizione, con modalità semplificate e alternative rispetto a quanto previsto dal DPR 361/2000.

7.1 ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA TRAMITE ISCRIZIONE AL RASD

Le situazioni che danno accesso alla modalità semplificata di acquisto della personalità giuridica sono le seguenti:

- costituzione di un nuovo ente sportivo dilettantistico che intende iscriversi nel Registro come associazione sportiva riconosciuta;
- assemblea straordinaria di un'associazione sportiva già costituita come non riconosciuta, che intende acquistare la personalità giuridica.

L'art. 7 del DLgs. 39/2021 prevede che *"con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica"*; in tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 2 del DLgs. 39/2021, come modificato dall'art. 4 co. 5 lett. b) del DLgs. 120/2023, il notaio deve:

- redigere l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o, in alternativa, il verbale dell'assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita come associazione non riconosciuta;
- verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'associazione, con particolare riferimento alla natura dilettantistica e al patrimonio minimo (pari a 10.000,00 euro);
- comunicare il ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi;
- depositare entro 20 giorni l'atto costitutivo, lo statuto e i relativi allegati presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Volendo fare un parallelo con il Terzo settore, nell'art. 16 co. 1 del DM 106/2020 (attuativo del RUNTS) viene specificato che *"verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo [...], provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente"*. Quest'ultimo inciso non è riportato nell'art. 14 del DLgs. 36/2021 e ciò potrebbe ingenerare il dubbio in ordine al soggetto obbligato alla presentazione della domanda di iscrizione, se l'Organismo sportivo affiliante (che ordinariamente presenta la domanda di iscrizione al Registro) o il notaio. Quest'aspetto potrà essere chiarito con le prossime disposizioni attuative.

7.1.1 Allegazione del rendiconto o del bilancio di esercizio

Secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 1-*bis* del DLgs. 39/2021, introdotto dal DLgs. 120/2023, all'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica *"devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale"*.

7.1.2 Associazione non riconosciuta già iscritta al RASD

Nel caso in cui l'associazione che intende acquistare la personalità giuridica sia già iscritta nel Registro (come associazione non riconosciuta), il notaio richiederà direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, dopo aver verificato la documentazione necessaria.

7.1.3 Disposizioni attuative

Allo stato attuale non è possibile utilizzare la sopra descritta procedura ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica; secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 3 del regolamento, infatti, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata *"con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo sport"*.

Manca, in altre parole, l'ultimo tassello necessario per avviare la procedura semplificata, costituito dalle disposizioni procedurali da emanare da parte del Dipartimento per lo sport; nelle more del completamento del nuovo sistema, l'unica modalità per ottenere il riconoscimento dell'associazione è quella disegnata dal DPR 361/2000 (o quella disciplinata dal DLgs. 117/2017, in caso di associazione sportiva ETS).

7.2 ASSOCIAZIONE GIÀ IN POSSESSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA EX DPR 361/2000

L'art. 14 co. 1-*ter* del DLgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4 co. 5 lett. a) del DLgs. 120/2023, regola il caso in cui un'associazione già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 ottenga l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Ciò presuppone, in ogni caso, il rispetto delle condizioni previste dal DLgs. 36/2021 relativamente ai requisiti statuari e al patrimonio minimo fissato in 10.000,00 euro dall'art. 14 co. 3-*ter* del DLgs. 39/2021.

In questo caso, l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR 361/2000.

L'ufficio competente del RASD comunica, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente l'avvenuta iscrizione nel medesimo. Entro il medesimo termine, l'ufficio del RASD comunica l'eventuale successiva cancellazione dal Registro stesso; a seguito della cancellazione dal RASD, l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche si espande nuovamente con il conseguente riattivarsi dei poteri di controllo in capo all'ufficio gestore del medesimo, caratterizzati, tra l'altro, dalla discrezionalità nel valutare l'adeguatezza del patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale.

7.3 ASSOCIAZIONE GIÀ IN POSSESSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA EX DLGS. 117/2017

Per effetto di quanto previsto dall'art. 14 co. 1-*quater* del DLgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4 co. 5 lett. a) del DLgs. 120/2023, la disciplina applicabile in merito di riconoscimento della personalità giuridica di un ente del Terzo settore iscritto nel RUNTS rimane quella dettata dal DLgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi, anche nel caso in cui tale soggetto ottenga l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In altre parole, a differenza di quanto previsto per le associazioni riconosciute ai sensi del DPR 361/2000, l'iscrizione nel RUNTS conserva efficacia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

La cancellazione dell'ente dal RUNTS determina la perdita del riconoscimento della personalità giuridica, con cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dell'ente "quale persona giuridica".

Per espressa disposizione normativa, l'ufficio del RUNTS è tenuto a comunicare all'ufficio competente del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i Registri. Rimane fermo quanto previsto all'art. 9 (Cancellazione dal RASD) e al co. 2 dell'art. 11 del DLgs. 39/2021 (Verifica triennale dei requisiti di iscrizione al RASD).




Fig. 1 - Associazione sportiva riconosciuta che ottiene l'iscrizione nel RASD

7.4 PATRIMONIO MINIMO

In linea generale, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, le associazioni devono disporre di un patrimonio minimo, che deve essere:

- indicato nell'atto costitutivo;
- adeguato alla realizzazione dello scopo.

Il patrimonio minimo va a soddisfare sia le esigenze di raggiungimento dello scopo dell'associazione, sia le esigenze di tutela dei creditori, costituendo quindi un elemento essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica.

Acquisto della personalità giuridica mediante la procedura ex DPR 361/2000

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (art. 1 co. 1 del DPR 361/2000).

Il riconoscimento delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 24.7.77 n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, è determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione (art. 7 co. 1 del DPR 361/2000). Il riconoscimento delle associazioni che rientrano nella suddetta categoria è soggetto, quindi, anche alla relativa disciplina regionale ovvero a quella dettata in materia per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il DPR 361/2000 non fissa l'ammontare del patrimonio minimo, limitandosi a richiedere che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo; i vari Registri regionali individuano il patrimonio minimo, che però varia a seconda della Regione.

Acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS

Le associazioni che assumono la qualifica di ente del Terzo settore possono ottenere la personalità giuridica con l'iscrizione al RUNTS, attraverso una procedura simile a quella che potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono nel Registro delle attività sportive; il patrimonio minimo di un'associazione ETS che intende acquistare la personalità giuridica contestualmente all'iscrizione al RUNTS non può essere inferiore a 15.000,00 euro.

Acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 3-ter del DLgs. 39/2021, introdotto dal DLgs. 120/2023, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000,00 euro.

Nel caso in cui il patrimonio fosse costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve convocare l'assemblea per deliberare:

- la ricostituzione del patrimonio minimo;
- oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

In merito, è stato osservato che *"la disposizione lascia qualche perplessità in relazione al fatto che il bilancio (in forma libera) non deve essere pubblicato nel Ras e che le associazioni sportive non siano mai tenute (se non volontariamente) a nominare un organo di controllo. Ne deriva che tali controlli restano esclusivamente in capo agli amministratori e soci⁵".*




Fig. 2 - Patrimonio minimo

8 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ai fini dell'applicazione della non imponibilità dei corrispettivi di cui all'art. 148 del TUIR (ai fini IRES) e all'art. 4 del DPR 633/72 (ai fini IVA), devono:

⁵ De Angelis L. "Asd e Ssd, statuti da aggiornare", *Italia Oggi*, 11.9.2023, p. 4.

- possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante il modello EAS.

L'art. 4 co. 3 lett. g) del DLgs. 120/2023, integrando l'art. 6 del DLgs. 39/2021, prevede che l'obbligo di trasmissione del modello EAS non si applica alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non assolve solo il ruolo di certificatore dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche; il DLgs. 36/2021 affida infatti a tale Registro ulteriori funzioni, legate all'assolvimento di alcuni adempimenti in materia di lavoro.

Si tratta, in particolare:

- della comunicazione al Centro per l'impiego;
- della tenuta del Libro unico del lavoro;
- della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e altre informazioni utili al calcolo dei contributi (si tratta della c.d. "denuncia UniEmens").

9.1 COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

L'art. 28 co. 3 del DLgs. 36/2021 prevede che l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare al Registro i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

I citati dati devono essere inseriti nella sezione "Lavoro sportivo" del Registro, che consente sia di visualizzare lo stato delle comunicazioni inviate, sia la creazione di una nuova comunicazione.

L'inserimento di tali dati nella sezione "Lavoro sportivo" del Registro sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis del DL 510/96; i dati saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti.

L'art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dal DLgs. 120/2023, prevede che i citati dati debbano essere comunicati al Registro entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Si segnala, infine, che il DLgs. 120/2023 ha soppresso l'esonero dagli obblighi di comunicazione per i rapporti da cui derivino compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali; secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023, la soppressione dell'esonero è giustificata da ragioni di trasparenza e tracciabilità.

9.2 LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il Libro Unico del Lavoro (LUL) è il registro unico tenuto dai datori di lavoro, sul quale devono essere indicati i dati relativi alla presenza e alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché i compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative e per l'apporto di lavoro degli associati in partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 39 del DL 112/2008.

In tale documento vanno annotati, in particolare:

- i dati anagrafici del lavoratore;
- i dati relativi all'inquadramento contrattuale;
- i dati retributivi relativi alle somme erogate e trattenute, nonché al trattamento fiscale e contributivo;
- il calendario delle presenze per ciascun lavoratore dipendente.

Il Libro unico del lavoro deve essere compilato con i prescritti dati, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

L'art. 28 co. 4 del DLgs. 36/2021, come modificato dal DLgs. 120/2023, prevede che per le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche l'obbligo di tenuta del LUL potrà essere assolto in via telematica all'interno di un'apposita sezione (ad oggi non disponibile) del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; i relativi protocolli informatici saranno messi a disposizione entro il 31.12.2023.

In ogni caso, la modalità di assolvimento dell'obbligo di tenuta del LUL attraverso la comunicazione dei relativi dati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è facoltativa rispetto alle modalità ordinarie.

Secondo quanto previsto dall'art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, l'iscrizione del LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento; i relativi compensi possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, infine, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31.10.2023.

9.3 DENUNCIA UNIEMENS

L'UniEmens rappresenta la denuncia attraverso la quale il datore di lavoro o committente comunica all'INPS i dati contributivi e retributivi del mese precedente.

La trasmissione, sempre entro la fine del mese successivo a quello di competenza, deve avvenire attraverso gli appositi servizi telematici INPS, direttamente a cura del datore di lavoro (o committente), o da parte di intermediario abilitato ed appositamente delegato.

L'art. 35 co. 8-*quinquies* del DLgs. 36/2021, come modificato dal DLgs. 120/2023, prevede che l'adempimento della comunicazione mensile in oggetto relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica possa essere assolta anche mediante una specifica funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (ad oggi non disponibile).

In ogni caso, tale modalità rimane facoltativa; l'obbligo in oggetto potrà quindi essere assolto anche mediante l'invio della denuncia UniEmens.

10 RAPPORTI CON IL REGISTRO CONI

Come rilevato in premessa, l'assetto precedente alla Riforma dello sport prevedeva la centralità del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito e gestito dal CONI; l'iscrizione in tale registro riconosceva l'ente ai fini sportivi e ne certificava la natura dilettantistica.

Tale impostazione è stata stravolta dall'istituzione del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, entrato in funzione il 31.8.2022, sostituendo a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto dal CONI.

Il nuovo assetto disegnato dalla Riforma dello sport porta ad interrogarsi sul destino del Registro tenuto dal CONI, considerando il fatto che le sue funzioni principali sono ora svolte dal Registro tenuto dal Dipartimento per lo sport.

In merito, si ricorda che il CONI, con la delibera 1720/2022, ha ribadito la centralità del Registro CONI, sottolineando che la relativa iscrizione consenta, tra l'altro:

- l'utilizzo del simbolo e dei marchi del CONI;
- il diritto di accesso agli organi di giustizia federali e a quelli istituiti dal CONI;
- la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate a progetti olimpici, ad attività sportive di alto livello e a manifestazioni organizzate dalle strutture territoriali del CONI.

Nella medesima delibera il CONI afferma che il riconoscimento ai fini sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche non può prescindere dall'iscrizione nel Registro CONI, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, secondo cui il Consiglio nazionale del CONI delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive.

Dal canto suo, il Dipartimento per lo sport in risposta ad una FAQ (reperibile sul sito *web* del Registro nazionale) ha dichiarato che l'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è necessaria "afinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa".

Il DLgs. 120/2023⁶ espunge il riferimento alle società e associazioni sportive dall'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, privando il CONI del potere di deliberare in merito al riconoscimento sportivo per tali soggetti; l'effetto di tale modifica è tuttavia mitigato dal nuovo art. 6 co. 4-*bis* del DLgs. 39/2021, che istituisce un comitato permanente, composto da rappresentanti del CONI, del CIP e del Dipartimento per lo sport, con il compito di attestare

⁶ Art. 6 co. 3 del DLgs. 120/2023.

la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle associazioni e società sportive che chiedono l'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023, l'istituzione del comitato in esame "consente pertanto al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del mondo, rispettivamente, olimpico e paralimpico".

Da quanto brevemente esposto, appare chiara l'intenzione del legislatore, da un lato, di affidare un ruolo centrale, ai fini del controllo e della gestione dell'area dello sport dilettantistico, al Dipartimento per lo sport (che, si ricorda, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport⁷), dall'altro lato, di preservare l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale, anche in ossequio alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato olimpico internazionale.

Allo stato attuale, con buona pace degli obiettivi di semplificazione fissati dalla legge delega da cui è scaturita la Riforma dello sport, non si può far altro che rilevare la coesistenza di due Registri nazionali delle attività sportive dilettantistiche, in buona parte sovrapponibili (il Registro CONI, nonostante la trasmigrazione dei dati, risulta ad oggi ancora attivo ed accessibile).

⁷ Art. 26 del DPCM 1.10.2012, come modificato dal DPCM 28.5.2020.

LAVORO SPORTIVO - PROFILI CIVILISTICI, CONTRIBUTIVI E FISCALI

Luca MAMONE e Paola RIVETTI¹

1 PREMESSA

In attuazione dell'art. 5 della L. 8.8.2019 n. 86, il DLgs. 28.2.2021 n. 36 ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Prima di questo intervento, sotto il profilo lavoristico, mancava una disciplina organica del rapporto intercorrente tra gli enti sportivi e le diverse figure che, a vario titolo, partecipano alle attività. Mentre per il settore professionistico il rapporto di lavoro era disciplinato dalla L. 23.3.81 n. 91, per il settore dilettantistico, in difetto di una regolamentazione propria, l'inquadramento dei rapporti lavorativi era legato alla disciplina fiscale, segnatamente all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR e ai connessi apporti della prassi e della giurisprudenza.

Le disposizioni recanti il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo sono contenute nel DLgs. 28.2.2021 n. 36 il quale, agli artt. 25 - 38 (Capo I del Titolo V), riconosce centralità al concetto di onerosità del rapporto lavorativo, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.

Come è stato rilevato², infatti, le categorie del professionismo e del dilettantismo non sono più utilizzate per distinguere il lavoratore sportivo, ma per identificare l'area delle società sportive con scopo di lucro (professionistiche) o senza (dilettantistiche)³; sarà l'appartenenza del lavoratore ad un'area o all'altra a determinare l'applicazione della disciplina specifica sotto il profilo civilistico, previdenziale e tributario.

Decorrenza del DLgs. 36/2021

La disciplina sul lavoro sportivo contenuta nel DLgs. 36/2021 trova applicazione a decorrere dall'1.7.2023⁴.

Modifiche apportate dal DLgs. 120/2023

Rilevanti modifiche alla riforma dello sport, specie per quanto concerne il tema del lavoro sportivo, sono state apportate dal DLgs. 29.8.2023 n. 120. Il testo è in vigore dal 5.9.2023.

2 DISCIPLINA ANTE RIFORMA

La disciplina del lavoro nel settore dello sport è stata per molto tempo regolata dalla L. 23.3.81 n. 91, che ha distinto l'attività di tipo professionistico da quella dilettantistica.

La definizione di attività dilettantistica è stata ricavata per esclusione, facendovi rientrare quei soggetti che pra-

¹ l.mamone@eutekne.it; p.rivetti@eutekne.it.

² Cfr. Fabietti F., Ventura A. "Il lavoratore sportivo", Quaderni operativi del Commercialista del Lavoro, CNDCEC-FNC, 3.7.2023, p. 5.

³ In base all'art. 2 co. 1 lett. hh) e ll) del DLgs. 36/2021, ha natura dilettantistica il settore di una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico, mentre assume natura professionistica il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata.

⁴ Termine da ultimo prorogato dall'art. 16 co. 1 lett. a) del DL 29.12.2022 n. 198, conv. L. 24.2.2023 n. 14.

ticano attività sportiva presso Federazioni, associazioni o società sportive che non hanno riconosciuto e regolato il professionismo sportivo nel proprio Statuto federale.

La L. 23.3.81 n. 91 è abrogata dall'1.7.2023.

2.1 ATTIVITÀ PROFESSIONISTICA

L'art. 2 della L. 91/81 considerava lavoratori sportivi professionisti:

- gli atleti;
- gli allenatori;
- i direttori tecnico-sportivi;
- i preparatori atletici.

Tali lavoratori esercitavano l'attività sportiva:

- a titolo oneroso;
- con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI;
- a favore di società sportive affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il professionismo sportivo all'interno del proprio Statuto federale.

La qualificazione di sportivo professionista veniva riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali, in applicazione delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

2.1.1 Lavoro subordinato

L'art. 3 della L. 91/81 stabiliva che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta poteva costituire oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella medesima legge.

Secondo quanto indicato all'art. 4 della L. 91/81, il rapporto di prestazione sportiva si costituiva mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni 3 anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Tale contratto doveva essere depositato dalla società presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione⁵.

In termini di contenuti, nel contratto individuale:

- doveva essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici;
- poteva essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo erano deferite ad un collegio arbitrale⁶;
- non potevano essere presenti clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso. Tali pattuizioni, inoltre, non potevano essere integrate nel contratto durante lo svolgimento del rapporto.

Al rapporto di lavoro, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 della L. 91/81, non trovavano applicazione le seguenti norme della L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori"):

- l'art. 4, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo;
- l'art. 5, in materia di accertamenti sanitari;
- l'art. 13, per quanto concerne le mansioni del lavoratore;
- l'art. 18, con riferimento alle specifiche tutele del lavoratore in caso di licenziamento (reintegrazione nel posto di lavoro).

Sempre con riferimento allo Statuto dei lavoratori, in materia di sanzioni disciplinari, l'art. 7 della L. 300/70 non si applicava alle sanzioni irrogate dalle Federazioni sportive nazionali.

Inoltre, al rapporto di lavoro con gli atleti professionisti non si applicavano in materia di licenziamento gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della L. 604/66.

⁵ In tale sede, eventuali deroghe *in peius* rispetto al contratto tipo venivano sostituite di diritto.

⁶ La stessa clausola doveva contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

2.1.2 Lavoro autonomo

L'art. 3 della L. 91/81 stabiliva che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituiva oggetto di contratto di lavoro autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

- l'attività veniva svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- l'atleta non era contrattualmente vincolato per ciò che riguardava la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superava 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

2.2 ATTIVITÀ DILETTANTISTICA

La definizione di attività dilettantistica era stata ricavata per esclusione, facendovi rientrare quei soggetti che praticano attività sportiva a titolo gratuito o oneroso presso Federazioni, associazioni o società sportive che non hanno riconosciuto e regolato il professionismo sportivo nel proprio Statuto federale.

Punto di riferimento in quest'ambito è stata la disciplina tributaria dettata dall'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, a norma del quale costituiscono redditi diversi:

- le indennità di trasferta⁷, i rimborsi forfetari di spesa, i premi⁸ e i compensi;
- erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- dal CONI, dalla società Sport e salute spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli Enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der sudtiroler sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

La disposizione operava a condizione che le somme erogate non costituissero "redditi di capitale" ovvero non fossero conseguite "nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente".

2.2.1 Presupposti di applicazione

L'ambito dei soggetti che potevano beneficiare della disposizione sono stati progressivamente definiti dalla prassi. In una prima fase l'Agenzia delle Entrate (ris. 26.3.2001 n. 34) aveva precisato che con l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore aveva inteso ricondurre nel regime agevolativo in argomento "i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico". In particolare, la disposizione era riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni erano funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri), ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

L'art. 35 co. 5 del DL 30.12.2008 n. 207, conv. nella L. 27.2.2009 n. 14, ha successivamente stabilito che nella nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Superando il precedente orientamento, con la ris. Agenzia delle Entrate 17.5.2010 n. 38, è stato chiarito che, per effetto delle intervenute novità normative di cui al suddetto art. 35 co. 5 del DL 207/2008, era stato eliminato "il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva". La suddetta disposizione, infatti, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, "a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva".

Pertanto, rientravano nell'ambito applicativo della disciplina in esame, ad esempio:

⁷ Vale a dire le somme ricevute per prestazioni rese al di fuori del Comune di residenza del percettore.

⁸ Ad esempio, i premi erogati in funzione della classifica dell'atleta o della squadra nella quale svolge l'attività sportiva dilettantistica.

- gli atleti dilettanti, anche se non partecipano ad una manifestazione sportiva;
- gli allenatori, istruttori, preparatori atletici o tecnici, anche se non svolgono un'attività durante una manifestazione sportiva;
- gli arbitri e i giudici di gara;
- i commissari speciali che durante le gare o le manifestazioni devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri;
- i dirigenti dell'associazione o della società sportiva dilettantistica, anche se non presenziano direttamente a ciascuna manifestazione sportiva.

In ordine ai soggetti beneficiari, la lettera circolare INL 1.12.2016 n. 1/2016 ha ricompreso anche coloro che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni.

Richiamando tale documento, l'Agenzia delle Entrate:

- ha riconosciuto l'applicazione della norma per le somme corrisposte da una società sportiva dilettantistica (SSD) ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzata, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l'assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, a condizione che le mansioni da questi svolte rientrassero tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione italiana pallavolo (risposta a interpello 13.4.2022 n. 190)⁹;
- ha escluso l'applicazione della norma ai compensi corrisposti da un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie di un palazzetto dello sport, in quanto le prestazioni rese dalle predette figure non erano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche dell'ente, risultando piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo (risposta a interpello 12.4.2022 n. 189).

2.2.2 Rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale

La disposizione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR si applicava anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 co. 3 lett. a) della L. 27.12.2002 n. 289).

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2003 n. 21 ha chiarito che rientrano *"nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti"*.

2.2.3 Prestazioni continuative rese con carattere di professionalità

Il più recente orientamento andato affermandosi nella giurisprudenza¹⁰ e nella prassi dell'Agenzia delle Entrate¹¹, peraltro conforme alle finalità perseguite con la riforma del lavoro sportivo, ha notevolmente circoscritto l'ambito di operatività della norma.

Ne restano infatti escluse quelle prestazioni lavorative rese in ambito sportivo dilettantistico in modo continuativo e con carattere di professionalità. Al ricorrere di tali caratteristiche la prestazione deve essere inquadrata tra le ordinarie tipologie contrattuali, fonte di reddito di lavoro dipendente, di reddito assimilato al lavoro dipendente oppure di reddito di lavoro autonomo professionale.

⁹ È stato, tuttavia, precisato che *"la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione pallavolo per lo svolgimento delle mansioni in parola, in termini di caratteristiche soggettive – quali, ad esempio, essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva o essere tesserati ad un ente del CONI – attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell'ambito dell'istituto dell'interpello"*.

¹⁰ Si vedano, tra le altre, Cass. 23.12.2021 n. 41397, Cass. 23.12.2021 n. 41418, Cass. 24.12.2021 n. 41467, Cass. 5.1.2022 n. 175, Cass. 24.1.2022 n. 2004, Cass. 24.1.2022 n. 2389 e Cass. 7.3.2022 n. 7388. Cfr. anche Moine F., Napolitano F. *"I compensi sportivi dilettantistici al vaglio della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle risposte dell'Agenzia delle Entrate"*, Terzo settore, non profit e cooperative, Eutekne, 2, 2022.

¹¹ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 17.5.2010 n. 38, nota Min. Lavoro 21.2.2014 n. 4036, ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2014 n. 38, lettera circolare INL 1.12.2016 n. 1, nota INL 6.11.2017 n. 9678, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.4.2022 n. 189 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.4.2022 n. 190.

Secondo la giurisprudenza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR le prestazioni relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a condizione che chi intende fruire della norma dimostri che:

- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello Statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o la società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o alla professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 del TUIR).

2.2.4 Attività svolte dai dipendenti pubblici

L'art. 90 co. 23 della L. 289/2002 stabiliva che i dipendenti pubblici potevano prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, alle seguenti condizioni:

- fuori dall'orario di lavoro;
- fatti salvi gli obblighi di servizio;
- a titolo gratuito;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Fermo restando, come sopra indicato, che l'attività doveva essere svolta a titolo gratuito, ai dipendenti pubblici potevano essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi spese di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2003 n. 21, § 5.3).

2.3 PROFILI CONTRIBUTIVI

I lavoratori sportivi, già nel sistema previdenziale "ante riforma", erano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ex ENPALS¹². Con la soppressione dell'ENPALS dall'1.1.2012 e il passaggio delle relative attività all'INPS per effetto dell'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, la tutela assicurativa e previdenziale è stata affidata al:

- Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP);
- Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) per gli sportivi non professionisti.

2.3.1 Contribuzione dei professionisti

Per quanto concerne il settore del professionismo, l'obbligo contributivo sorgeva per coloro che esercitavano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguivano la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI.

Nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI, le Federazioni con obbligo di iscrizione all'ex ENPALS erano 6 (circ. INPS 5.2.2019 n. 17):

- calcio (serie A, B, C1 e C2 maschile);
- ciclismo (gare su strada e su pista approvate dalla lega ciclismo);
- golf;
- motociclismo (velocità e motocross);
- pallacanestro (serie A1 e A2 maschile);
- pugilato (I, II e III serie nelle 15 categorie di peso).

¹² Il punto 23 del DM 15.3.2005 n. 17445 indica espressamente: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

I suddetti lavoratori erano coperti dall'assicurazione obbligatoria a prescindere dalla forma in cui si estrinsecava lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia esso annoverabile nell'ambito del lavoro subordinato, sia esso riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro autonomo.

2.3.2 Contribuzione dei dilettanti - Esclusione

Essendo classificati tra i redditi diversi, i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua le medesime finalità e sia da essi riconosciuto erano esclusi da imposizione contributiva e assicurativa¹³.

3 NUOVI PROFILI CIVILISTICI

A decorrere dall'1.7.2023, l'intera materia del lavoro in ambito sportivo, tanto sotto il profilo civilistico, quanto sotto quelli contributivo-previdenziale e tributario, viene riformata dal Titolo V del DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le principali misure relative al rapporto di lavoro riguardano:

- la definizione di "lavoratore sportivo" e la disciplina dei rapporti di lavoro;
- le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo;
- il volontariato nell'ambito delle prestazioni sportive;
- la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Dalla medesima data dell'1.7.2023 sono abrogate, tra le altre:

- la L. 91/81, relativa allo sport professionistico;
- la parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, dedicata al trattamento fiscale dei compensi per l'attività svolta in forma dilettantistica;
- la L. 14.6.73 n. 366, istitutiva degli obblighi previdenziali per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal DLgs. 36/2021, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (art. 25 co. 5 del DLgs. 36/2021).

3.1 DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

L'art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo in qualità di:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico (art. 2 co. 1 lett. q) del DLgs. 36/2021);
- direttore sportivo (art. 2 co. 1 lett. p) del DLgs. 36/2021);
- preparatore atletico;
- direttore di gara (art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 36/2021)¹⁴.

Svolgimento della prestazione a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo

Integrando l'art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, il DLgs. 120/2023 ha opportunamente precisato che i soggetti precedentemente indicati sono lavoratori sportivi, a condizione che svolgano l'attività a favore:

- di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

¹³ Cfr. circ. INPS 7.2.2001 n. 32 e 26.2.2003 n. 42, Istruzioni operative INAIL 19.3.2003.

¹⁴ Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del DLgs. 25.7.98 n. 286 (c.d. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") (art. 25 co. 7 del DLgs. 36/2021).

- delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici;
- del CONI, del CIP e di sport e salute spa;
- di altro soggetto tesserato.

Soggetti tesserati

Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 36/2021, che svolge:

- verso un corrispettivo;
- a favore di uno dei predetti soggetti dell'ordinamento sportivo ed equiparati;
- le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (art. 25 co. 1 secondo periodo del DLgs. 36/2021).

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono:

- mansioni di carattere amministrativo-gestionale, regolate dal successivo art. 37 del DLgs. 36/2021;
- mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc.¹⁵, i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune, anche sotto il profilo tributario.

Il DLgs. 120/2023 ha inoltre escluso dall'ambito dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (art. 25 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 36/2021).

Individuazione delle mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva

Il nuovo co. 1-ter del DLgs. 36/2021 (come inserito dall'art. 1 co. 17 lett. b) del DLgs. 120/2023) istituisce un elenco, tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori a quelle indicate nel co. 1 del medesimo articolo.

L'elenco:

- è approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;
- include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno (in mancanza di comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente).

3.1.1 Tesseramento degli sportivi

Il tesseramento consiste in un atto formale regolato all'art. 15 del DLgs. 36/2021, con il quale la persona fisica:

- diviene soggetto dell'ordinamento sportivo;
- è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Con il tesseramento, lo sportivo consegue il diritto di:

- partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dall'ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali è tesserato;

¹⁵ Rispetto a tali figure l'Agenzia delle Entrate aveva escluso l'applicabilità della disciplina dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR non trattandosi di prestazioni "strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo" (risposta interpellato 12.4.2022 n. 189).

- concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

La medesima norma stabilisce poi che i soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazionale ed internazionale, Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Tesseramento dei minori

A norma del successivo art. 16 del DLgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.

La richiesta in questione può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale; in ogni caso il minore che ha compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso¹⁶.

3.1.2 Tecnici e dirigenti sportivi

Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori (art. 17 co. 1 del DLgs. 36/2021).

I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti a osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.

3.1.3 Direttori di gara

Secondo la definizione dell'art. 18 co. 1 del DLgs. 36/2021, i direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati¹⁷.

Comunicazione o designazione da parte degli organismi sportivi

L'art. 25 co. 6-*bis* del DLgs. 36/2021 prevedeva che il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti ad esso equiparati fosse stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente.

A seguito del DLgs. 120/2023, la disciplina relativa ai direttori di gara e ai soggetti ad essi equiparati viene modificata. L'attuale co. 6-*bis* prevede che ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Rimborsi spese

A tali soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, entro i limiti previsti per i volontari dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 36/2021¹⁸, in occa-

¹⁶ Le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani trovano applicazione anche con riferimento ai minori di anni 18 che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano (art. 16 co. 3 del DLgs. 36/2021).

Il tesseramento di questi ultimi resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 5.2.92 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), hanno presentato tale richiesta (art. 16 co. 4 del DLgs. 36/2021).

¹⁷ Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa (art. 18 co. 2 del DLgs. 36/2021).

¹⁸ La norma dispone che "Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale

sione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa.

Modalità semplificate di comunicazione del rapporto al Centro per l'impiego e al RASD

Inserendo il nuovo co. 6-ter all'art. 25 del DLgs. 36/2021, il DLgs. 120/2023 ha previsto che, per i direttori di gara e i soggetti ad essi equiparati, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis co. 2 del DL 1.10.96 n. 510 sono:

- effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, dalle proprie affiliate, nonché dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi¹⁹;
- comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione sportiva nazionale o la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute spa provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. La medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale.

Iscrizione nel LUL

Relativamente ai direttori di gara e ai soggetti ad essi equiparati, l'iscrizione nel LUL può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

3.1.4 Lavoro sportivo degli impiegati pubblici

Ai sensi dell'art. 25 co. 6 del DLgs. 36/2021 (come modificato dall'art. 1 co. 17 lett. d) del DLgs. 120/2023), i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165²⁰, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute spa, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, di cui all'art. 29 co. 2 del DLgs. 36/2021 (si veda il successivo § 5.2.6).

Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per il lavoro sportivo

Qualora invece l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la

competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente".

¹⁹ Come si legge nella Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023 "è stato meglio precisato il termine entro il quale le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono procedere a effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego anche per le proprie affiliate. Si è ritenuto precisare, rispetto al testo esaminato in sede preliminare, che le comunicazioni possono essere effettuate direttamente dagli enti affiliati laddove richiesto dagli organismi affiliati. La modifica apportata mira a tener conto del fatto che non sempre le Federazioni Sportive Nazionali o le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva effettuano le comunicazioni o le designazioni. In alcuni casi, infatti, queste si limitano solo a "elenicare" i soggetti che possono presiedere alle manifestazioni e l'atto della designazione viene materialmente svolto dagli organizzatori delle stesse, che selezionano e retribuiscono".

²⁰ Ai sensi di tale norma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), le Agenzie governative di cui al DLgs. 30.7.99 n. 300 e il CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore.

stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

A tal fine, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche, sono definiti i parametri per il rilascio dell'autorizzazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza nei confronti del soggetto che la richiede.

Se, decorso il predetto termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 35 co. 2, 8-bis e 8-ter e all'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021.

Erogazione di premi

I dipendenti pubblici che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021 (disposizione che inquadra i medesimi tra i premi di cui all'art. 30 co. 2 del DPR 600/73). Si veda il successivo § 5.2.5.

Soggetti esclusi

La disciplina relativa all'impiego di dipendenti pubblici nel settore sportivo non trova applicazione:

- al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale;
- a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

3.2 TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di:

- lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c. (art. 25 co. 2 del DLgs. 36/2021).




Fig. 1 - Tipologie di lavoro sportivo

3.2.1 Certificazione dei contratti

Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 78 del DLgs. 10.9.2003 n. 276, è possibile individuare indici delle fattispecie utili mediante accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

In mancanza di questi accordi, si potrà tenere conto degli indici individuati con apposito DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del DLgs. 36/2021.

3.2.2 Disposizioni di favore per gli atleti paralimpici

L'art. 1 co. 21 del DLgs. 120/2023, mediante l'inserimento del nuovo art. 28-*bis* nel DLgs. 36/2021, introduce speciali disposizioni che riguardano gli atleti paralimpici aventi lo *status* di lavoratore pubblico o privato, che:

- rientrano nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (*deaflympics*);
- svolgono attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi;
- partecipano a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, previa convocazione ufficiale della Federazione sportiva di appartenenza.

Per questi atleti, il nuovo art. 28-*bis* del DLgs. 36/2021 dispone il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere – da parte del medesimo datore di lavoro – a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni continuativi.

Inoltre, a partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro che ne faranno richiesta verrà rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Le relative istanze devono essere presentate al CIP che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste ammissibili sono soddisfatte entro un milione di euro a valere sulle dotazioni economiche del CIP.

3.3 LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO

L'art. 26 del DLgs. 36/2021 regola il lavoro sportivo di tipo subordinato, a tempo indeterminato oppure a termine. Le disposizioni si applicano tanto al settore dilettantistico quanto a quello professionistico.

3.3.1 Disciplina del lavoro a termine

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

- la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici (art. 26 co. 2 del DLgs. 36/2021).

3.3.2 Inapplicabilità della disciplina ordinaria per i rapporti di lavoro subordinato

L'art. 26 del DLgs. 36/2021 prevede l'inapplicabilità di specifici istituti che trovano applicazione per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato.

Di seguito si riportano le norme inapplicabili ai contratti di lavoro subordinato sportivo.

Norma	Disposizione non applicabile
Art. 4 della L. 300/70	Si prevede la disapplicazione della normativa in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
Art. 5 della L. 300/70	Nell'ambito del lavoro sportivo non vige il divieto di accertamento da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Art. 7 della L. 300/70	Con riferimento alle sanzioni disciplinari regolate dallo Statuto dei lavoratori, la relativa disciplina non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Art. 18 della L. 300/70	Non si applicano le disposizioni a tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della L. 604/66	Nell'ambito del lavoro sportivo non trovano applicazione le norme in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo previste dagli articoli in parola della L. 604/66. Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4 della L. 604/66, con cui si stabilisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili.
Artt. 2, 4 e 5 della L. 108/90	Nell'ambito del licenziamento individuale, al lavoro sportivo subordinato non si applicano le disposizioni della L. 108/90, con particolare riguardo:

Norma	Disposizione non applicabile
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • alla riassunzione e al risarcimento (art. 2); • al tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali (art. 5).
Art. 24 della L. 223/91	Non vengono altresì applicate le disposizioni in materia di riduzione del personale previste nell'ambito della disciplina dei licenziamenti collettivi di cui all'art. 24 della L. 223/91.
DLgs. 23/2015	Non trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Art. 2103 c.c.	Non trovano applicazione le disposizioni civilistiche in materia di mansioni del lavoratore e relative tutele.
Artt. 19 - 29 del DLgs. 81/2015	Non trovano applicazione le disposizioni generali dettate con riguardo al lavoro subordinato a tempo determinato.

3.3.3 Divieto del patto di non concorrenza

L'art. 26 co. 6 del DLgs. 36/2021 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

3.3.4 Trattamento di fine rapporto

Un altro intervento di rilievo, indicato all'art. 26 co. 4 del DLgs. 36/2021, riguarda la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR)²¹ al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c.²².

La costituzione del fondo può essere prevista dalle Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. L'indennità percepita dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività ai sensi dell'art. 26 co. 4 è soggetta a tassazione separata (art. 17 co. 1 lett. f) del TUIR, come modificato dall'art. 51 co. 2 lett. a) del DLgs. 36/2021).

3.3.5 Gestione dei contenziosi

Nel contratto di lavoro sportivo subordinato può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale.

La stessa clausola, prevista ai sensi dell'art. 26 co. 5 del DLgs. 36/2021, dovrà:

- contenere la nomina degli arbitri;
- oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

3.3.6 Ricorso all'apprendistato

Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, l'art. 30 del DLgs. 36/2021 consente alle società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche di stipulare contratti di apprendistato:

- per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del DLgs. 15.6.2015 n. 81 (apprendistato c.d. di "primo livello");
- di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del medesimo DLgs. 81/2015.

L'art. 30 del DLgs. 36/2021 è stato integrato dall'art. 1 co. 23 del DLgs. 120/2023, fissando a 14 anni il limite di età dell'atleta per accedere all'apprendistato di primo livello.

3.4 LAVORO SPORTIVO AUTONOMO

Nell'ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l'instaurazione di:

²¹ Il precedente riferimento normativo – prima della modifica operata dall'art. 14 co. 1 lett. b) del DLgs. 5.10.2022 n. 163 – indicava l'indennità di anzianità.

²² La norma civilistica in esame, rubricata "Forme di previdenza", stabilisce che, salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), 2111 (servizio militare) e 2120 (disciplina del TFR) c.c. quanto il lavoratore ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-*bis*) del TUIR);
- rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).

Distinguendo tra il settore professionistico e dilettantistico, il DLgs. 36/2021 definisce alcune condizioni al ricorrere delle quali i rapporti lavorativi si presumono subordinati oppure autonomi.

3.4.1 Lavoro autonomo occasionale

Ricorrendone i presupposti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente (art. 25 co. 3-*bis* del DLgs. 36/2021, come inserito dall'art. 1 co. 17 lett. c) del DLgs. 120/2023). La disposizione risolve i dubbi che si ponevano in precedenza in ordine al ricorso al lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo stante la non chiara formulazione legislativa.

Attesa la formulazione della disposizione (che fa riferimento ai "*prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente*"), non è chiaro se sia possibile il ricorso alle prestazioni occasionali c.d. "Presto", di cui all'art. 54-*bis* del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96. Tale possibilità, inizialmente ammessa dall'art. 25 co. 6 del DLgs. 36/2021, era venuta meno per effetto dell'art. 13 co. 1 lett. e) del DLgs. 5.10.2022 n. 163. Sul punto, sarebbe opportuna una presa di posizione ufficiale da parte delle Autorità competenti.

3.4.2 Collaborazioni organizzate dal committente - Esclusione della presunzione di subordinazione

Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dal DLgs. 36/2021²³, non si applica la disciplina del lavoro subordinato prevista dall'art. 2 del DLgs. 15.6.2015 n. 81 per quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 co. 2 lett. d) del DLgs. 15.6.2015 n. 81).

L'operatività della disposizione si presenta particolarmente favorevole in ambito sportivo se si considera che numerose figure professionali (ad esempio, allenatori e istruttori) operano generalmente in connessione con il sodalizio sportivo. Ove la disposizione non fosse operativa, la riconduzione del rapporto nell'alveo della subordinazione per la presenza dell'etero-organizzazione potrebbe ricorrere con una certa frequenza.

In relazione all'ambito applicativo, la deroga alla presunzione di subordinazione potrebbe interessare non solo i lavoratori sportivi in senso stretto, ma anche "*tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali degli enti dilettantistici e degli altri soggetti indicati dalla norma, secondo modalità coerenti con la natura autonoma della collaborazione: il riferimento, in particolare, va ai collaboratori autonomi di segreteria che, seppure esclusi dal novero dei lavoratori sportivi, prestano attività di rilievo per i fini istituzionali dei sodalizi*"²⁴.

3.5 LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO

L'art. 27 del DLgs. 36/2021 regola il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici, specificando che trovano applicazione le norme generali contenute nel Titolo V del medesimo decreto di riforma, salvo quanto diversamente disciplinato dal medesimo art. 27.

Area del professionismo - Definizione

L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale (art. 38 co. 1 del DLgs. 36/2021).

²³ Tale riferimento è stato sostituito con il precedente art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289. Cfr. art. 51 co. 3 del DLgs. 36/2021.

²⁴ Cfr. Stivanello B. "Il nuovo inquadramento di lavoratori e volontari nello sport dilettantistico", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 133.

3.5.1 Lavoro subordinato - Presunzione

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato laddove sia prestato dagli atleti come attività:

- principale o prevalente;
- e continuativa.

All'atleta che presta attività sportiva in via non prevalente o non in modo continuativo si applicano le disposizioni generali sul lavoro sportivo dettate dal DLgs. 36/2021, per cui il rapporto potrà essere inquadrato comunque nell'ambito del lavoro subordinato (in questo caso non sarà operativa la presunzione predetta), parasubordinato o autonomo.

3.5.2 Lavoro autonomo

Il lavoro sportivo nei settori professionistici rientra nell'alveo del lavoro autonomo (art. 27 co. 3 del DLgs. 36/2021) quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- l'attività viene svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

3.5.3 Costituzione del rapporto di lavoro sportivo professionistico

Ai sensi di quanto indicato all'art. 27 co. 4 del DLgs. 36/2021, il rapporto di lavoro si costituisce:

- mediante assunzione diretta;
- con la stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

Va precisato che la forma scritta del contratto di lavoro sportivo è richiesta a pena di nullità e secondo uno schema predisposto ogni 3 anni dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 27 co. 7 del DLgs. 36/2021).

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative vengono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo predisposto dalla competente Federazione Sportiva e dalle organizzazioni sindacali di riferimento (art. 27 co. 6 del DLgs. 36/2021).

Deposito del contratto presso la Federazione o la Disciplina sportiva associata

Una volta stipulato il contratto, la società sportiva firmataria ha l'obbligo di depositarlo entro 7 giorni presso la Federazione sportiva nazionale o la Disciplina sportiva associata, anche paralimpici, per l'approvazione. Inoltre, unitamente al predetto contratto di lavoro sportivo, la società sportiva interessata è tenuta a depositare tutti gli ulteriori contratti stipulati con il lavoratore sportivo, compresi quelli che hanno ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo (art. 27 co. 5 del DLgs. 36/2021).

Tale adempimento è fondamentale in quanto l'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata risulta quale condizione di efficacia del contratto.

3.6 LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

L'art. 28 del DLgs. 36/2021 regola il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo, specificando che trovano applicazione le norme generali contenute nel Titolo V del medesimo decreto di riforma, cui fanno eccezione le disposizioni specifiche del medesimo art. 28.

Area del dilettantismo - Definizione

L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società sportive di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo DLgs. 36/2021, inclusi gli enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (art. 38 co. 1-bis del DLgs. 36/2021).

Enti del Terzo settore sportivi dilettantistici

Agli enti del Terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. "RASD"), si applicano le disposizioni previste per le associazioni e le società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (art. 38 co. 1-ter del DLgs. 36/2021).

Ne consegue che anche gli enti del Terzo settore sportivi dilettantistici instaurano rapporti lavorativi secondo le disposizioni specifiche del DLgs. 36/2021, applicandone sia lo Statuto contrattuale sia il regime fiscale e previdenziale di favore. Inoltre, stante la natura speciale della disciplina dettata dal codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e dell'impresa sociale (DLgs. 112/2017), trovano applicazione le disposizioni dettate da tali decreti in ordine alla definizione dei limiti minimi e massimi a retribuzioni e compensi e all'introduzione, all'interno di tale forbice, di un criterio di perequazione salariale²⁵.

3.6.1 Collaborazione coordinata e continuativa - Presunzione

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il DLgs. 120/2023 ha previsto l'innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici (art. 28 co. 2 del DLgs. 36/2021).

La norma sembra delineare una presunzione relativa, atteso che, a fronte di una co.co. sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni suindicate, l'onere della prova contraria in ordine all'esistenza di una diversa tipologia di rapporto grava sulla parte che intenda farla valere, ossia gli enti preposti ai controlli o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato²⁶.

Ammissibilità di ulteriori tipologie contrattuali

In assenza delle citate condizioni e stante il rinvio operato dall'art. 28 co. 1 alle disposizioni contenute nel Titolo V del DLgs. 36/2021, il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo potrebbe assumere le forme previste a livello generale dall'art. 25 co. 2 del DLgs. 36/2021, ossia subordinata²⁷ o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In altre parole, è possibile stipulare contratti anche senza rispettare i citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale sopra indicata.

3.6.2 Comunicazione al RASD dei dati del rapporto di lavoro

L'art. 28 co. 3 del DLgs. 36/2021 (come modificato dall'art. 1 co. 20 del DLgs. 120/2023) richiede all'associazione o alla società, nonché alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva, all'associazione benemerita, anche paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute spa, destinataria delle prestazioni sportive di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 del DLgs. 28.2.2021 n. 39 (c.d. "RASD").

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche:

- equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui all'art. 28 del DLgs. 36/2021, alle comunicazioni al Centro per l'impiego, di cui all'art. 9-bis co. 2 e 2-bis del DL 1.10.96 n. 510 (UNILAV), e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi²⁸;

²⁵ Cfr. Stivanello B. "Il lavoro sportivo nel Terzo settore", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 1, 2023, p. 127.

²⁶ Cfr. Stivanello B. "Il nuovo inquadramento di lavoratori e volontari nello sport dilettantistico", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 131; Fabietti F., Ventura A. "Il lavoratore sportivo", *Quaderni operativi del Commercialista del Lavoro*, CNDCEC-FNC, 3.7.2023, p. 15.

²⁷ Circa l'ammissibilità del lavoro subordinato, si veda l'art. 35 co. 1 del DLgs. 36/2021 che, nel definire il trattamento previdenziale, dispone che "I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS".

²⁸ Ai sensi dell'art. 9-bis co. 2 del DL 510/96, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro – da effettuarsi entro il giorno antecedente – deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non

- è resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale;
- è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.

L'art. 28 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 36/2021 disponeva l'esonero dagli obblighi di comunicazione dei rapporti per cui sono erogati compensi fino a 5.000,00 euro, non imponibili a fini fiscali (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021) e previdenziali (art. 35 co. 8-*bis* del DLgs. 36/2021). La previsione è stata abrogata dall'art. 1 co. 20 lett. b) n. 2 del DLgs. 120/2023, per cui anche tali rapporti sono assoggettati all'obbligo di comunicazione.

Periodicità

Le comunicazioni attraverso il RASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro (art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 20 lett. d) del DLgs. 120/2023).

Disposizioni attuative

Con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato entro l'1.7.2023, sono definite le funzionalità informatiche necessarie all'adempimento (art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 20 lett. d) del DLgs. 120/2023).

Profili operativi

Con avviso pubblicato sul sito del RASD (<https://registro.sportosalute.eu/>), è comunicato che "A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo".

Il manuale utente delle funzionalità del RASD indica i passaggi e le schermate per poter procedere alla comunicazione di nuovi rapporti, effettuare rettifiche e proroghe, nonché comunicare la cessazione del rapporto.

The screenshot displays the 'Nuova comunicazione' section of the RASD web application. It features a table with the following data:

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023S00002478	MARCO	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO	Cessazione	22/06/2023 18:50

Below the table, there are navigation controls showing 'Vista da 1 a 4 di 4 elementi' and a page indicator '1'. At the bottom, there are several action buttons: 'Inviata', 'Errore', 'Bozza', 'Comunicazione Obbligatoria', 'Rettifica', and 'Annullamento'.

sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Il successivo co. 2-*bis*, invece, prevede che, in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione possa essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Selezionando la voce "Nuova comunicazione", potranno essere inseriti negli appositi campi i dati preliminari dell'ente e del lavoratore che saranno sottoposti a verifica. Quindi, cliccando su "Prosegui" potranno essere inserite le ulteriori informazioni necessarie al completamento della comunicazione.

Il programma propone 5 sezioni che potranno essere compilate prima dell'invio della comunicazione al Ministero del Lavoro.

Profili sanzionatori

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego²⁹. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

²⁹ In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione relativi ai rapporti di lavoro, occorre distinguere tra:

- la mancata comunicazione preventiva dell'assunzione di lavoratori subordinati da parte dei datori di lavoro privati, sanzionata con la c.d. "maxisanzione" per il lavoro nero, di cui all'art. 3 co. 3 ss. del DL 12/2002, con possibilità di applicare la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, alle condizioni di cui al co. 3-ter dell'art. 3 del DL 12/2012, con esclusione dei casi di impiego irregolare di lavoratori stranieri o minori;
- l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro nei casi in cui non risulti applicabile la "maxisanzione", nonché degli obblighi di comunicazione delle variazioni e della cessazione del rapporto, soggetta alla specifica sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 19 del DLgs. 276/2003 (rispettivamente, da 100,00 a 500,00 euro o da 50,00 a 250,00 euro per lavoratore interessato).

Anche per tali violazioni, in quanto sanabili, si ammette la diffida.

3.6.3 Tenuta del Libro unico del lavoro (LUL)

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL)³⁰ può essere adempiuto, quale alternativa alle modalità ordinarie, in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 28 co. 4 primo periodo del DLgs. 36/2021).

L'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 20 lett. d) del DLgs. 120/2023).

Disposizioni attuative

Con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato entro il 31.12.2023, sono definite le funzionalità informatiche necessarie all'adempimento (art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 20 lett. d) del DLgs. 120/2023).

3.6.4 Esonero dall'emissione del prospetto paga

Nel caso in cui il compenso annuale per la co.co.co. non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (art. 28 co. 4 secondo periodo del DLgs. 36/2021).

3.6.5 Disciplina transitoria - Differimento di versamenti e adempimenti

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 28 del DLgs. 36/2021, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31.10.2023 (art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 20 lett. d) del DLgs. 120/2023).

3.7 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute spa possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

- in modo personale, spontaneo e gratuito;
- senza fini di lucro, neanche indiretti;
- esclusivamente con finalità amatoriali (art. 29 del DLgs. 36/2021).

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La causa che spinge il volontario ad operare in favore dell'ente è di tipo ludico, associativo e solidaristico, con assenza di qualsiasi profilo di tipo sinallagmatico tra le parti. Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sottoscritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l'attività, le prestazioni specifiche rese e la dichiarazione circa la gratuità dell'opera prestata.

3.7.1 Rimborso spese

Le prestazioni sportive dei volontari (art. 29 co. 2 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 22 del DLgs. 120/2023) non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Possono essere rimborsate:

- esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
- anche a fronte di un'autocertificazione ex art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Incompatibilità

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

³⁰ La relativa disciplina è contenuta negli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112.

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (art. 29 co. 3 del DLgs. 36/2021).

3.7.2 Obbligo assicurativo

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. In tale contesto, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18 co. 2 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore). In attuazione di tale norma, il DM 6.10.2021 ha individuato meccanismi assicurativi semplificati per i volontari degli enti del Terzo settore. In particolare, viene prevista la stipulazione di polizze in forma collettiva o in forma numerica che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi avendo ad oggetto una pluralità di soggetti determinati o determinabili attraverso il registro dei volontari non occasionali e la documentazione relativa ai volontari occasionali.

Registro dei volontari sportivi - Esclusione

Per gli enti sportivi il DLgs. 36/2021 non contempla espressamente la tenuta del registro dei volontari, a differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore. Ciò peraltro non esclude che, per ragioni di opportunità (ad esempio per determinare la durata della copertura assicurativa o per l'accertamento del regime di incompatibilità), l'ente sportivo scelga comunque di istituire e tenere tale registro volontariamente.

3.8 COLLABORAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

In base all'art. 37 del DLgs. 36/2021, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.

La previsione è correlata all'abrogazione dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR.

Attività amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale è tipicamente quella del personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell'ente³¹.

Si tratta quindi di mansioni non qualificabili come sportive in senso stretto ed i lavoratori non sono qualificabili come "lavoratori sportivi" ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 36/2021³².

3.8.1 Soggetti esclusi

Sono esclusi dal novero dalle collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio i prestatori devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (art. 37 co. 1 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 30 lett. a) n. 2 del DLgs. 120/2023).

3.8.2 Configurabilità di diversi rapporti contrattuali

Dal tenore della disposizione emerge come, per le mansioni predette, l'instaurazione di un rapporto di collaborazione "può" avvenire "ricorrendone i presupposti".

La norma lascia quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali quali, ad esempio, il lavoro subordinato, regolato dalle disposizioni di diritto comune e non da quelle peculiari dettate per il lavoro sportivo.

Sono ritenute valide anche le collaborazioni etero-organizzate per effetto dell'art. 2 co. 2 lett. d) del DLgs. 81/2015³³.

3.10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanto non espressamente regolato dal DLgs. 36/2021, ai lavoratori sportivi trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 9.4.2008 n. 81, c.d. "Te-

³¹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2003 n. 21, § 5.1.

³² Non trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato sportivo di cui all'art. 26, né la presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica introdotta dall'art. 28 per le prestazioni inferiori alle 24 ore settimanali.

³³ Cfr. Stivanello B. "Il nuovo inquadramento di lavoratori e volontari nello sport dilettantistico", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 4, 2022, p. 134.

sto unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva (art. 33 co. 1 del DLgs. 36/2021).

La normativa sulla sicurezza trova applicazione anche nei confronti dei collaboratori amministrativo-gestionali³⁴.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni in materia di controlli sanitari ex art. 32 co. 1 del medesimo DLgs. 36/2021.

3.10.1 Controlli sanitari

L’attività dei lavoratori sportivi deve essere svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DLgs. 36/2021 con apposito DPCM o provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 32 co. 1 del DLgs. 36/2021).

Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 41 del DLgs. 81/2008 (in relazione alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente incaricato dal datore di lavoro³⁵), le predette disposizioni attuative possono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e sulle associazioni sportive.

3.10.2 Idoneità alla mansione

L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all’art. 2 co. 1 lett. h) del DLgs. 9.4. 2008 n. 81, *“il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo”* (inciso inserito nell’art. 33 co. 1 dall’art. 1 co. 26 lett. a) del DLgs. 120/2023).

La Relazione illustrativa al DLgs. 120/2023 evidenzia la diversità di compiti tra il medico specialista in medicina dello sport ed il medico competente di cui al DLgs. 81/2018 e precisa che con la disciplina attuale si è inteso meglio coordinare il regime certificativo relativo all’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo e quello relativo all’accertamento della c.d. *“idoneità lavorativa sportiva”*, nel senso di valutazione globale dei rischi cui il lavoratore sportivo è esposto in un determinato ambiente lavorativo (art. 33 co. 6 del DLgs. 36/2021).

3.10.3 Lavoratori sportivi con compensi non superiori a 5.000,00 euro

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000,00 euro si applicano, in materia di sicurezza, le disposizioni dettate per i lavoratori autonomi dall’art. 21 co. 2 del DLgs. 9.4.2008 n. 81. La norma dispone che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, tali soggetti hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.10.4 Sicurezza dei minori

Con apposito DPCM o provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e delle associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori. La nomina del responsabile della protezione dei minori dovrà essere comunicato all’ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Sono confermate le disposizioni del DLgs. 4.3.2014 n. 39.

³⁴ Cfr. Martinucci P. *“Riforma del lavoro sportivo: quali sono le norme da rispettare per la sicurezza dei lavoratori”*, *Quotidiano IPSOA*, 8.9.2023, nel quale si rileva che per i lavoratori non sportivi svolgenti mansioni amministrativo-gestionali vigono le regole *“ordinarie”* relative alla sorveglianza sanitaria e, quindi, se svolgono mansioni a rischio individuate all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) (es. attività di manutenzione, attività a videoterminale per oltre 20 ore settimanali), i lavoratori sono soggetti agli obblighi di visite mediche preventive e periodiche effettuate dal medico competente.

³⁵ Si tratta del medico che, in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare *in primis* la sorveglianza sanitaria.

4 TUTELA PREVIDENZIALE E CONTRO GLI INFORTUNI

Il DLgs. 28.2.2021 n. 36 interviene in materia previdenziale, prevedendo (art. 35 co. 1 e 2 del DLgs. 36/2021):

- l'iscrizione al Fondo pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS), per i lavoratori sportivi subordinati – indipendentemente dal settore di appartenenza professionistico/dilettantistico – e, ricorrendone i presupposti, per i lavoratori sportivi autonomi, anche co.co.co. ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nel settore professionistico;
- l'iscrizione alla Gestione separata INPS con l'applicazione di specifiche aliquote, per i lavoratori sportivi con contratto di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome nei settori dilettantistici.




Fig. 2 - Iscrizione nelle gestioni previdenziali

Istituzione di forme pensionistiche complementari

Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (art. 35 co. 5 del DLgs. 36/2021).

4.1 CONTRIBUZIONE NELL'AREA DEL PROFESSIONISMO

4.1.1 Lavoratori sportivi subordinati

Ai sensi dell'art. 35 co. 1 del DLgs. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati nel settore professionistico sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la definizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Enpals)³⁶.

4.1.2 Lavoratori sportivi autonomi

Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici (art. 35 co. 1 terzo periodo del DLgs. 36/2021).

4.2 CONTRIBUZIONE NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, si iscrivono alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, e della quale si applicano le relative norme³⁷ (art. 35 co. 2 del DLgs. 36/2021).

Come rilevato in precedenza, per i lavoratori subordinati sportivi del settore dilettantistico è prevista, invece, l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS (art. 35 co. 1 del DLgs. 36/2021).

³⁶ Per quanto riguarda la contribuzione in senso stretto, il riferimento è l'art. 1 del DLgs. 166/97.

³⁷ In generale, l'onere di iscrizione presso la Gestione separata è posto in capo ai collaboratori (o ai professionisti) che, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa, sono tenuti a presentare domanda all'INPS in modalità telematica attraverso il servizio "Domanda Iscrizione Parasubordinati" sul sito dell'Istituto previdenziale. Nonostante sia previsto l'obbligo di iscrizione, non è a tutt'oggi prevista alcuna sanzione in caso di inadempienza e l'iscrizione viene tuttavia effettuata d'ufficio da parte dell'INPS successivamente al versamento contributivo e alla comunicazione dei dati in UniEmens.

4.2.1 Aliquote contributive

Per i predetti lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al (art. 35 co. 6, 7 e 8 del DLgs. 36/2021):

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per entrambe le categorie di lavoratori (collaboratori e professionisti autonomi), si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS sulla base del relativo rapporto di lavoro. Il riferimento è alle aliquote per l'accesso alle prestazioni assistenziali, alla disoccupazione (DIS-COLL) e all'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO).

4.2.2 Fascia di esenzione

L'art. 35 co. 8-*bis* del DLgs. 36/2021 contempla un obbligo contributivo "sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui". Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.

Dall'agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell'area del dilettantismo.

Rapporti di lavoro sportivo instaurati prima dell'1.7.2023

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'1.7.2023 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. m) primo periodo del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (art. 35 co. 8-*quater* del DLgs. 36/2021).

4.2.3 Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (art. 35 co. 8-*ter* del DLgs. 36/2021).

L'agevolazione opera sull'imponibile contributivo, restando ferma la misura dell'aliquota applicabile.

4.2.4 Sostituzione dei flussi UniEmens con la funzionalità telematica del RASD

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi (UniEmens) può essere assolta, in alternativa alle modalità ordinarie, mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (art. 35 co. 8-*quinqies* del DLgs. 36/2021).

4.2.5 Contributo per associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni

Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell'assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, l'art. 35 co. 8-*sexies* - 8-*undecies* del DLgs. 36/2021 (come inseriti dall'art. 1 co. 28 lett. c) del DLgs. 120/2023) istituisce un contributo:

- in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;
- commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta nel rispetto del regime *de minimis* (Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407) ed è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Pubblicazione del contributo ricevuto nel RASD

Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo pubblicano nel RASD l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

Esclusione dalla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

Il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto

di cui agli artt. 61 (Interessi passivi deducibili) e 109 co. 5 (Pro rata di deducibilità delle spese generali) del TUIR.

Disposizioni attuative

Con DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo, nonché definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel RASD.

Per l'anno 2023 le risorse disponibili stanziare per il contributo ammontano a 8,3 milioni di euro.

4.3 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

4.3.1 Lavoratori subordinati sportivi

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all'obbligo assicurativo presso l'INAIL, anche nei casi i cui siano vigenti previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche (art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 36/2021).

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite per la determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, ex art. 66 n. 1 del DPR 1124/65 (art. 34 co. 2 del DLgs. 36/2021).

Decreto attuativo

Con decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (art. 34 co. 1 secondo periodo del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 27 lett. a) del DLgs. 120/2023).

Questa disposizione è stata sostituita dall'art. 22 co. 1 lett. a) del DLgs. 5.10.2022 n. 163. Il testo precedente disponeva: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo". In sua attuazione, era stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 21.11.2022³⁸ con il quale si era stabilito che, ai fini della determinazione del premio assicurativo, fossero validi i seguenti riferimenti tariffari:

- l'attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara era classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi, approvate con il DM 27.2.2019;
- l'attività degli istruttori sportivi era classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi, approvate con il DM 27.2.2019.

Si segnala che tale decreto è stato adottato senza il coinvolgimento dell'Autorità delegata in materia di sport, come richiesto dall'art. 34 co. 1 secondo periodo del DLgs. 36/2021 vigente.

4.3.2 Collaboratori coordinati e continuativi sportivi

Antecedentemente al DLgs. 120/2023, anche i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano soggetti all'obbligo assicurativo INAIL. L'art. 34 co. 3 del DLgs. 36/2021 previgente stabiliva che:

- il committente era tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- il premio assicurativo era ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente³⁹.

³⁸ "Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 10 ottobre 2022, n. 250".

³⁹ Le due disposizioni sono indicate all'art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38.

L'obbligo assicurativo INAIL avrebbe dovuto applicarsi "secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo" (art. 34 co. 3 del DLgs. 36/2021).

In luogo della copertura assicurativa INAIL, l'attuale co. 3 dell'art. 34 del DLgs. 36/2021 (integralmente sostituito dall'art. 1 co. 27 lett. b) del DLgs. 120/2023) dispone che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. 27.12.2002 n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi (DPCM 3.11.2010). Ai sensi di tale norma, l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

4.3.3 Sportivi dilettanti volontari

Secondo quanto indicato all'art. 34 co. 4 del DLgs. 36/2021, per gli sportivi dilettanti⁴⁰ che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista:

- dall'art. 51 della L. 27.12.2002 n. 289;
- dall'art. 29 co. 4 del DLgs. 36/2021 (gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi; si applica l'art. 18 co. 2 del DLgs. 117/2017, in ordine alla stipulazione delle polizze assicurative).

4.4 ISTRUTTORI E DIRETTORI TECNICI

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15.3.2005 n. 17445 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal DLgs. 36/2021 (art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021).

Figure indicate al DM 15.3.2005 n. 17445	
Punto 20	<p>Impiegati, operai, istruttori e addetti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere; • palestre; • sale fitness; • stadi; • sferisteri; • campi sportivi; • autodromi.
Punto 22	Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.

Le stesse figure professionali, già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DLgs. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4.5 COLLABORAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Iscrizione alla Gestione separata INPS

Rispetto alle collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021, viene prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95, secondo la relativa disciplina previdenziale (art. 37 co. 4 del DLgs. 36/2021 che richiama l'art. 35 co. 2).

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 120/2023, per tali rapporti si applicano anche le disposizioni dell'art. 35 co. 6, 7, 8-bis e 8-ter, ossia:

- le aliquote contributive pari al 24%, oppure al 25% per coloro che non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- l'esenzione contributiva per i compensi fino a 5.000,00 euro;
- la riduzione dell'imponibile contributivo del 50% fino al 31.12.2027.

⁴⁰ Il riferimento è agli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva (art. 51 della L. 27.12.2002 n. 289).

Assicurazione INAIL

Ai predetti rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2. 2000 n. 38, con cui si prevede che, ai fini dell'assicurazione INAIL:

- il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;
- il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente (art. 37 co. 2 del DLgs. 36/2021).

Trovano applicazione i criteri definiti con il decreto attuativo previsto dall'art. 34 co. 1 del DLgs. 36/2021 (si veda il precedente § 4.3.1).

4.6 ASSEGNO VITALIZIO STRAORDINARIO

Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti", di cui alla L. 15.4. 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico (art. 35 co. 4 del DLgs. 36/2021)⁴¹.

4.7 PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI SPORTIVI

In assenza di disposizioni speciali di legge, l'art. 33 del DLgs. 36/2021 estende ai lavoratori sportivi la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla Tabella G della L. 28.2.86 n. 41 e dall'art. 79 del DLgs. 26.3.2001 n. 151.

NASpl

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) ex DLgs. 4.3.2015 n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'art. 2 co. 25 e 26 della L. 28.6.2012 n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'art. 2 co. 28 e 31 della L. 28.6. 2012 n. 92.

5 PROFILI FISCALI

Nel riformare la disciplina del lavoro sportivo, il DLgs. 36/2021 incide anche su relativo trattamento fiscale. L'intervento più significativo riguarda l'abrogazione della parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

5.1 DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 30.6.2023

Il trattamento fiscale delle somme percepite dalle diverse figure e professionalità che operano nel settore dello sport dipendeva dall'ambito, professionistico o dilettantistico, nel quale la prestazione veniva resa e dal relativo inquadramento giuridico.

⁴¹ L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000,00 euro annui. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.

5.1.1 Attività svolta in forma professionistica

La L. 23.3.81 n. 91 regolava il professionismo sportivo definendo, all'art. 2, gli "sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

Il successivo art. 3 prevedeva che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta potesse costituire oggetto, in alternativa, di:

- contratto di lavoro subordinato;
- oppure contratto di lavoro autonomo, al ricorrere di almeno uno dei requisiti definiti dal co. 2 del medesimo articolo.

Lavoro subordinato

In caso di contratto di lavoro subordinato, la tassazione dei relativi redditi avveniva secondo il disposto degli artt. 49 e 51 del TUIR, cioè quali redditi di lavoro dipendente, con applicazione delle relative ritenute d'acconto, secondo quanto previsto dall'art. 23 del DPR 600/73.

Lavoro autonomo

Se, invece, le prestazioni erano inquadrabili nell'ambito del lavoro autonomo, secondo l'art. 53 co. 3 del TUIR, ai redditi conseguiti dagli sportivi professionisti si applicavano le disposizioni relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR (art. 15 co. 1 della L. 23.3.81 n. 91).

In altri termini, i redditi relativi alle prestazioni sportive percepiti da professionisti ed erogati da società sportive erano tassati analogamente a quelli qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con applicazione della ritenuta prevista dall'art. 24 del DPR 600/73 (ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2001 n. 73)⁴².

5.1.2 Attività svolta in forma dilettantistica

Le prestazioni lavorative nell'ambito del dilettantismo non sono state regolate a livello sostanziale e sono state individuate per differenza rispetto al settore professionistico.

Punto di riferimento in quest'ambito è stata la disciplina tributaria dettata dall'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR che ha incluso i compensi derivanti da tali prestazioni tra i redditi diversi. Ciò a condizione che i medesimi non costituiscono "redditi di capitale" ovvero non siano "conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente".

Secondo la norma, costituiscono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, tra gli altri, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto⁴³.

Tale disposizione si applicava anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

⁴² L'art. 34 della L. 21.11.2000 n. 342 aveva infatti disposto che "Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [n.d.r. ossia all'attuale art. 53], concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico [n.d.r. ossia all'attuale art. 50], concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".

Si veda la voce "Atleti", *Guide Eutekne*.

⁴³ Era stato precisato che tale disciplina fiscale è fruibile da:

- soggetti le cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento di una manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, ecc.), ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento (ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2001 n. 34);
- soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva (art. 35 co. 5 del DL 30.12.2008 n. 207, conv. L. 27.2.2009 n. 14 e ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2001 n. 34);
- soggetti che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche (circ. INL 1.12.2016 n. 1/2016).

Soglia di esenzione

Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del TUIR, tali emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro.

Non concorrono alla formazione del reddito anche i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Indennità chilometriche

Secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.4.2014 n. 38, le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Dette indennità non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all'interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di 10.000,00 euro, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Regime di tassazione

L'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133 stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi sopra citati, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%); tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.

La suddetta ritenuta deve essere maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'IRPEF, vale a dire addizionale comunale e regionale di compartecipazione all'IRPEF (ris. Agenzia delle Entrate 11.12.2012 n. 106).

Pertanto, in relazione ai compensi in esame (e agli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR), è prevista:

- la non imponibilità fino all'importo annuo di 10.000,00 euro, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta;
- per importi annui superiori a 10.000,00 euro e fino a 30.658,28 euro, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, sulla base dell'aliquota IRPEF del primo scaglione (23%), aumentata delle addizionali regionale e comunale di compartecipazione;
- per importi eccedenti 30.658,28 euro, l'applicazione di una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma a titolo d'acconto.

La ris. Agenzia delle Entrate 11.12.2012 n. 106 ha chiarito che:

- l'aliquota di riferimento per l'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF è quella deliberata dalla Regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale;
- deve essere applicata anche l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, a nulla rilevando la mancata emanazione dei decreti interministeriali.

Tale disciplina trova applicazione in relazione alle somme pagate entro il 30.6.2023.

5.2 DISCIPLINA IN VIGORE DALL'1.7.2023

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 36/2021, viene attenuata la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. La definizione di lavoratore sportivo contenuta nell'art. 25 del DLgs. 36/2021, infatti, è resa "senza distinzione alcuna di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico".

Gli enti sportivi possono instaurare rapporti di collaborazione di tipo amministrativo-gestionale (art. 37 del DLgs. 36/2021), nonché assumere altre tipologie di lavoratori non qualificati come sportivi, i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune, anche sotto il profilo tributario⁴⁴.

⁴⁴ In quest'ultima categoria sono ricompresi, ad esempio, gli addetti alle pulizie, i custodi, gli addetti ad esercizi commerciali (come bar e negozi), i fisioterapisti, i massaggiatori, ecc. (cfr. Stivanello B. "Il nuovo inquadramento di lavoratori e volontari nello sport dilettantistico", *Terzo settore, non profit e cooperative*, 4, 2022, p. 129).

Disposizioni abrogate

Per quanto d'interesse sotto il profilo del trattamento fiscale del lavoro sportivo, dall'1.7.2023 sono abrogati (artt. 51 co. 2 lett. c) e 52 co. 1, 2 e 2-*bis* del DLgs. 36/2021):

- la L. 23.3.81 n. 91 (attività svolta in forma professionistica);
- l'art. 3 della L. 16.12.91 n. 398 (trattamento del premio di addestramento e formazione tecnica);
- l'art. 53 co. 3 del TUIR (trattamento dei redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81);
- la parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale⁴⁵.

Rinvio alla disciplina generale

Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel DLgs. 36/2021, trovano applicazione ai rapporti di lavoro sportivo, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Un rinvio alla disciplina generale sulle imposte dirette è contenuta anche nell'art. 36 co. 2 del DLgs. 36/2021 che, nel definire il trattamento tributario, specifica che *"per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del"* TUIR.

5.2.1 Redditi percepiti dal lavoratore sportivo

Ai sensi dell'art. 25 co. 2 del DLgs. 36/2021, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.

Sotto il profilo fiscale, i compensi percepiti sono assoggettati alla disciplina del reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR), assimilato al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) oppure di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR), in base all'inquadramento contrattuale e, soprattutto, alle caratteristiche concrete dell'attività svolta. Trovano di conseguenza applicazione le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.

Inoltre, in considerazione del nuovo co. 3-*bis* dell'art. 25, è ammesso il ricorso anche a *"prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente"*. Ordinariamente, le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente generano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Prestazioni sportive diverse dal lavoro subordinato o dalla co.co.co.

Quando le prestazioni sportive sono oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del DLgs. 36/2021, i relativi redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo (non derivanti dall'esercizio di arti e professioni) di cui all'art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR (norma così modificata dall'art. 51 co. 2 lett. b) del DLgs. 36/2021). La disposizione non opera distinzioni tra settore professionistico e dilettantistico.

Ad una prima analisi ed in assenza di chiarimenti delle Autorità competenti, non appare agevole la definizione delle tipologie di prestazioni interessate dalla nuova disposizione operativa dall'1.7.2023.

Escludendo le prestazioni sportive rese nell'ambito di un'attività di lavoro autonomo da soggetti dotati di partita IVA e conseguente copertura previdenziale (il cui esercizio è fonte di reddito di lavoro autonomo professionale ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR), potrebbero rientrare nella nuova disposizione le prestazioni a carattere occasionale. Aderendo a questa impostazione, tuttavia, ne deriverebbe una duplicazione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Trattamento di fine rapporto nei contratti di lavoro subordinato sportivo

Rispetto al lavoro subordinato sportivo, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rap-

⁴⁵ La norma resta operativa per *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche"*.

presentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c. (art. 26 co. 4 del DLgs. 36/2021).

Tale indennità è soggetta a tassazione separata a norma dell'art. 17 del TUIR (art. 36 co. 1 del DLgs. 36/2021).

5.2.2 Soglia di esenzione per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

A norma dell'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Si ricorda che, in base all'art. 28 co. 2 del DLgs. 36/2021, nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano determinati requisiti. Resta comunque ferma la possibilità di inquadrare il rapporto in altre tipologie contrattuali (si veda il precedente § 3.6).

Oltre l'importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale⁴⁶.

L'agevolazione si presenta particolarmente favorevole per i lavoratori autonomi sportivi, dotati di partita IVA, che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014⁴⁷. Gli stessi infatti potrebbero cumulare l'esenzione in discorso con la determinazione agevolata del reddito (coefficiente di redditività) e la tassazione ridotta del 15%, oppure del 5%, qualora si tratti di una nuova attività, previste dal regime.

Autocertificazione dei compensi percepiti

Al fine di monitorare l'eventuale superamento della soglia, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (art. 36 co. 6-*bis* del DLgs. 36/2021).

Atleti di età inferiore a 23 anni nel settore professionistico - Applicazione dell'esenzione

Il regime agevolativo viene esteso anche agli atleti di età inferiore a 23 anni, nell'ambito del settore professionistico. L'art. 36 co. 6-*ter* del DLgs. 36/2021 dispone, infatti, che le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000,00 euro. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente⁴⁸.

Lavoro sportivo dei dipendenti pubblici - Applicazione dell'esenzione

Beneficiano dell'esenzione in commento anche i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano attività nell'ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro e che sono retribuiti previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (art. 25 co. 6 del DLgs. 36/2021).

Direttori di gara nell'area del professionismo - Inapplicabilità dell'esenzione

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021 (art. 25 co. 6-*bis* del DLgs. 36/2021).

Esclusione dalla base imponibile IRAP

Integrando l'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, il DLgs. 120/2023 ha disposto che, in ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

5.2.3 Redditi derivanti dai rapporti di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c. (art. 37

⁴⁶ Cfr. Moine F, Napolitano F. "Il costo previdenziale e fiscale delle diverse forme di lavoro sportivo dilettantistico previste dalla riforma dello sport", *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 2, 2021, p. 136.

⁴⁷ Cfr. Zappi A. "Regime forfetario anche per il «nuovo» lavoratore sportivo", *IPSOA Quotidiano*, 18.11.2022; Mancino A., Sepio G. "Agli atleti spettano i contributi se i compensi superano 5mila euro", *Il Sole - 24 Ore, I focus*, 14.12.2022, p. 11.

⁴⁸ Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

co. 1 del DLgs. 36/2021). Anche se in tale ambito sono inclusi rapporti riferiti a prestazioni non di natura sportiva, sono ad essi estese agevolazioni tipiche del dilettantismo.

Ai fini fiscali, l'attività di tali soggetti è regolata, "quale che sia la tipologia del rapporto", dall'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021 (art. 37 co. 4 del DLgs. 36/2021); ciò significa che è applicata la soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro annui, a prescindere dalla tipologia reddituale di cui si tratta. Il rapporto lavorativo infatti può, ma non deve, essere instaurato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia citata, è opportuno il rilascio dell'autocertificazione dei compensi percepiti nell'anno.

I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai committenti o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

5.2.4 Disciplina transitoria per il 2023

A fronte di tale rinnovato quadro normativo, come anticipato, è abrogata la previsione dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR che inquadrava nell'ambito dei redditi diversi i compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e delle collaborazioni amministrativo-gestionali non a carattere professionale.

I rapporti finora assoggettati a tale disciplina, a decorrere dall'1.7.2023, devono quindi essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36/2021 con conseguente modifica del regime fiscale.

Poiché l'abrogazione della disposizione e, conseguentemente, il mutamento del regime fiscale si verifica in corso d'anno, è stata prevista una disciplina transitoria dall'art. 51 co. 1-bis del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 16 co. 1 lett. b) del DL 29.12.2022 n. 198, conv. L. 24.2.2023 n. 14.

Viene disposto che "per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000".

Il tenore letterale della norma fa riferimento ai "lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo" e non vengono citati espressamente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021.

Il nuovo limite di 15.000,00 euro è stabilito in via unitaria per l'intero periodo d'imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale. Pertanto, il collaboratore sportivo che, fino al 30.6.2023, ha percepito compensi esenti per 5.000,00 euro, nel secondo semestre dell'anno può cumulare ulteriori 10.000,00 euro di compensi che non concorrono alla formazione del reddito.

Se, fino al 30.6.2023, sono state percepite somme ex art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR in eccedenza rispetto alla soglia esente di 10.000,00 euro e, conseguentemente, assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, per la restante parte dell'anno dovrebbe essere possibile fruire ancora di una quota esente per 5.000,00 euro⁴⁹. Sul punto peraltro è opportuna una conferma ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

5.2.5 Premi agli sportivi

In base all'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 co. 2 del DPR 600/73.

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 20%. Il co. 2 dell'art. 30 citato infatti prevede l'applicazione di un'aliquota del 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, del 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe e del 25% in ogni altro caso.

⁴⁹ Cfr. Stivanello B. "Le novità nella conversione del «decreto milleproroghe»", www.fiscosport.it, 27.2.2023.

Lavoro sportivo dei dipendenti pubblici

Anche i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi possono ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, assoggettandole alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 30 del DPR 600/73 (art. 25 co. 6 del DLgs. 36/2021).

5.2.6 Volontari

L'art. 29 del DLgs. 36/2021 prevede la possibilità di ricorrere all'utilizzo di volontari nello svolgimento delle attività istituzionali.

Rimborsi spese

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente (art. 29 co. 3 del DLgs. 36/2021).

6 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA⁵⁰

Per vincolo sportivo si intende la facoltà concessa agli enti dilettantistici di rinnovare unilateralmente il tesseramento degli atleti, anche in assenza di espresso consenso da parte di questi ultimi; tale istituto, non previsto da norme di Legge, è stato adottato e disciplinato dalle singole Federazioni sportive nazionali.

Le limitazioni alla libertà contrattuale derivanti dal vincolo sportivo sono state giustificate, negli anni, dall'esigenza da parte delle società e associazioni sportive di proteggere gli investimenti effettuati per la formazione tecnica degli atleti; tali limitazioni si sono tuttavia rivelate particolarmente onerose per gli atleti.

L'apposizione del vincolo sportivo ai contratti dei giovani atleti dilettanti ha attirato anche l'attenzione dell'antitrust che, con il provv. 30314/2022, ha avviato un'istruttoria nei confronti della FIPAV (Federazione italiana pallavolo), rilevando possibili distorsioni della concorrenza.

L'AGCM rileva, in merito, che *"l'applicazione di un vincolo sportivo, eventualmente anche particolarmente lungo, ad una amplissima platea di sportivi, che spesso comprende anche atleti giovanissimi (ovvero bambini) e che spesso paga delle rette mensili o annuali per lo svolgimento dell'attività sportiva, appare del tutto sproporzionato rispetto allo scopo prefigurato"*.

Inoltre, sempre secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vi è uno *"specifico interesse antitrust a che i vincoli siano aboliti o, comunque, che non abbiano durata eccessiva al fine di permettere l'esplicitarsi di una corretta concorrenza tra le varie società sportive o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti"*.

Per superare i profili di criticità evidenziati dall'AGCM, l'assemblea straordinaria della FIPAV tenutasi il 22.1.2023 ha modificato alcune disposizioni dello Statuto federale, eliminando il vincolo sportivo e limitando l'obbligo di prestazione in favore della società o associazione alla mera durata annuale del tesseramento.

La difficoltà di trovare un corretto bilanciamento tra interessi delle società e associazioni sportive e interessi degli atleti si rinviene anche da quanto previsto in materia dalla riforma dello sport; l'art. 31 del DLgs. 36/2021 è stato infatti più volte modificato, ancor prima della sua entrata in vigore, passando da un'abolizione totale del vincolo ad un'abolizione dilazionata nel tempo, fino ad arrivare al mantenimento del vincolo sportivo, limitato però a soli 2 anni.

La disciplina attuale del vincolo sportivo varia, inoltre, a seconda della tipologia di atleta (professionista o dilettante).

6.1 ATLETI PROFESSIONISTI

Nel settore professionistico il vincolo sportivo è stato abolito dalla L. 91/81; tale norma viene a sua volta abrogata a decorrere dal 1.7.2023.

⁵⁰ Paragrafo a cura di Alberto Girinelli.

A partire da tale data, l'abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti trova la sua giustificazione normativa nell'art. 31 del DLgs. 36/2021.

6.2 ATLETI DILETTANTI

Per effetto di quanto previsto dall'art. 41 del DL 22.6.2023 n. 75, conv. L. 10.8.2023 n. 112, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere, per gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, un tesseramento soggetto a vincolo sportivo per la durata massima di 2 anni (si noti, tuttavia, che i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità possono rimanere soggetti a vincolo sportivo fino all' 1.7.2024).

Viene quindi superata l'abolizione del vincolo sportivo, inizialmente prevista anche per gli atleti dilettanti, in favore di un vincolo con durata massima pari a 2 anni.

I regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate dovranno prevedere le modalità e le condizioni per i trasferimenti dei soggetti in esame, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 31 co. 3 del DLgs. 36/2021 (età degli atleti, durata e contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo).

6.3 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

L'art. 31 co. 2 del DLgs. 36/2021 introduce e disciplina il premio di formazione tecnica; in particolare, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, anche paralimpiche, devono stabilire con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

- le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio in parola è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate dovranno essere approvati entro il 31.12.2023; in caso di mancata adozione del regolamento entro tale data vi provvederà il Dipartimento dello sport, con proprio decreto.

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SPORTIVA DILETTANTISTICA (NON ENTE DEL TERZO SETTORE)

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "....."

Il giorno del mese di anno, ore, in via, si sono riuniti, per costituire un'associazione sportiva dilettantistica, i seguenti soggetti:

1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra/il Sig. che, a sua volta, nomina quale segretario la Sig.ra/il Sig.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio.

Il Segretario legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

Lo Statuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, cui viene allegato.

Con la presente scrittura i presenti convengono quanto segue:

Art. 1

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata ".....", con sede in, via n.

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è [*quello indicato all'art. dello Statuto, oppure indicazione sintetica dello scopo, con ulteriore approfondimento nello statuto*].

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4

L'adesione all'associazione è vincolata al versamento di quote associative.

Il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati.

È escluso ogni scopo di lucro.

Art. 5

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato di durata, il Consiglio direttivo sia composto da membri e nominano a farne parte le persone sottoelencate alle quali contestualmente attribuiscono le cariche:

- - Presidente;
- - Vicepresidente;
- - Segretario;
- - Consigliere;
- - Consigliere;
-

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 6

Si autorizza, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, a impegnare in tutti gli atti e le operazioni l'associazione qui costituita. Le spese della presente scrittura, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....

I soci fondatori (firma)

.....

.....

.....

MODELLO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SPORTIVA DILETTANTISTICA (NON ENTE DEL TERZO SETTORE)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "....."

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata "..... ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o, in breve, "..... ASD".

1.2 L'associazione ha sede in, via n.; l'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

1.3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

2.2 L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

2.3 L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive

2.4 L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la costituzione di squadre di atleti;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

2.5 L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

2.6 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

2.7 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far ri-

spettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla [Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi].

2.8 L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.

3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4 - Risorse economiche

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Associati

5.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla [Organismo sportivo cui intende affiliarsi];
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

5.2 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

5.3 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.4 Tutti gli associati devono essere soci anche della [*Organismo sportivo cui intende affiliarsi*]; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla [*Organismo sportivo cui intende affiliarsi*], devono essere richiesti per il tramite dell'associazione.

5.5 Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

5.6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

5.7 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

5.8 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivolto-gli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
- per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla [*Organismo sportivo cui intende affiliarsi*];
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per decesso.

5.9 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

5.10 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla [*Organismo sportivo cui intende affiliarsi*] riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7 - Tesserati

7.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.

7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del DLgs. 36/2021.

7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 8 - Quote associative e contributi

8.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9 - Organi sociali

9.1 Sono organi dell'associazione.

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.

9.2 L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

10.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.

10.2 L'assemblea ordinaria delibera, con voto palese, sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, sull'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. In prima con-

vocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.3 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, con voto palese, sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

10.4 L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

10.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.

10.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

10.7 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.8 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.9 L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 11 - Consiglio direttivo

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a e non superiore a, nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della [Organismo sportivo cui intende affiliarsi].

11.2 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

11.3 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

11.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.

11.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

11.6 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

11.7 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

11.8 I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

11.9 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

11.10 Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

11.11 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

12.2 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

12.3 Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13 - Organo di controllo

13.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

13.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

13.3 Il revisore legale dura in carica esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

13.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia corret-

tamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

13.6 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 14 - Bilancio

14.1 Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 15 - Divieto di distribuzione di utili

15.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 16 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

16.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

17.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 18 - Scioglimento dell'associazione

18.1 L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

18.2 In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla (Organismo sportivo cui intende affiliarsi) o dal CONI.

Art. 19 - Norme di rinvio

19.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

....., li

Segretario - Firma

.....

Presidente - Firma

.....

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPENSI PERCEPITI PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ANNO SOLARE 2023

(ART. 36 CO. 6-BIS DEL DLGS. 36/2021)

Il/la sottoscritto/a,

Cognome: nome:

nato a: il:

residente in: via e n. civico:

codice fiscale:

in qualità di

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445,

CERTIFICA

di aver percepito, alla data del

- compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, pari ad euro;
- compensi per prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 25 ss. del DLgs. 36/2021, pari ad euro.

Luogo e data,

In fede,

[Per il corretto adempimento degli obblighi ai fini previdenziali, possibile modificare l'autocertificazione con l'attestazione in ordine al superamento della soglia di 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 35 co. 8-bis del DLgs. 36/2021]

MODELLO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 28 DEL DLGS. 36/2021

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
tra

....., con sede in, via C.F. e P.IVA., legal-
mente rappresentata da (di seguito,)

e

....., nato/a a il e residente in, via,
C.F. (di seguito, il Collaboratore)

Premesso che

- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha necessità di avvalersi di presta-
zioni qualificate per ciò che concerne
- ha una specifica competenza in ordine all'attività tecnica richiesta ed è in possesso delle
seguenti abilitazioni
- ha individuato in il soggetto che, per la maturata esperienza e capacità,
può svolgere adeguatamente l'incarico di in ambito sportivo dilettantistico;
- il Collaboratore ha manifestato la sua piena disponibilità ad accettare l'incarico di cui si tratta;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi a carattere dilettantistico, assume la forma del-
la collaborazione coordinata e continuativa a carattere autonomo, di cui agli artt. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., 25 e
28 del DLgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, e sarà svolta senza vincolo di subordinazione
e con piena autonomia tecnica delle prestazioni;
- il Collaboratore è tesserato in qualità di presso

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto e sono quindi qui richiamati con effica-
cia di patto.

2. Oggetto del contratto

2.1. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, il Collaboratore si obbliga a prestare la propria opera diretta-
mente, attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, senza vincolo di subor-
dinazione e con ampia autonomia, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettantistico ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., 25 e 28 del DLgs. 36/2021, con mansioni di
..... [atleta/tecnico/altra funzione se prevista e regolamentata in ambito federale] nell'ambito della disci-
plina sportiva di

2.2 Il Collaboratore dichiara (*barrare la lettera interessata*):

- a - di non essere un dipendente pubblico;
- b - di essere un dipendente pubblico, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del
DLgs. 165/2001 e di aver ottenuto dall'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimen-
to di tale attività ai sensi dell'art. 25 co. 6 del DLgs. 36/2021.

3. Esecuzione del contratto

3.1 Il Collaboratore si impegna, nell'espletamento dell'attività:

- ad eseguire con diligenza e professionalità il proprio compito nel rispetto del programma tecnico predi-
sposto (allegato al presente contratto) e degli obiettivi concordati, rispettando le normative interne della
....., in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali, il Codice di comportamento sportivo del
CONI e
- a non divulgare durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso le informazioni e i documenti di cui
ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

3.2 Per l'esecuzione della propria attività il Collaboratore potrà avvalersi del supporto della struttura della
..... e potrà usufruire delle attrezzature e del materiale fornito dalla stessa committente.

3.3 Il luogo preposto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto dipende dall'attuazione del calendario delle attività sportive definito con il Collaboratore e dal medesimo accettato e, se non diversamente stabilito con tale calendario, si intende presso

3.4 Il Collaboratore svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto senza vincoli di orario, se non quelli derivanti dal rispetto degli impegni assunti, e non è soggetto all'obbligo di giustificare le proprie assenze.

3.5 Il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive, né al potere gerarchico di dipendenti o funzionari della

3.5 Il Collaboratore può svolgere ulteriore attività sportiva oltre a quella prevista dal presente contratto.

[Possibile l'inserimento della seguente clausola: *Le prestazioni oggetto del presente contratto non comportano, in alcun caso, un impegno settimanale superiore alle 24 ore settimanali*].

4. Compenso

4.1 Per le prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a corrispondere un compenso omnicomprendente, al lordo della percentuale di contributo previdenziale posta a carico del Collaboratore, stabilito in euro.

4.2 Il compenso sarà erogato entro il giorno di ciascun mese di durata del presente contratto, a mezzo bonifico bancario sul c/c comunicato dal Collaboratore.

4.3 Ai fini previdenziali e assistenziali il Collaboratore è iscritto alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, applicata secondo le modalità previste dall'art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021. A tal fine il Collaboratore dichiara di avere [non avere] già in essere altra copertura previdenziale.

4.4 Sulla parte eccedente i 15.000,00 euro di compensi di lavoro sportivo percepiti verrà applicata la ritenuta fiscale prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, il Collaboratore rilascia, all'atto del pagamento del compenso, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi fino a quel momento percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

4.5 si impegna a rimborsare al Collaboratore le spese di viaggio, soggiorno e quelle sostenute nell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, se preventivamente autorizzate e comunque nei limiti previsti dalla come da delibera del Consiglio Direttivo del che il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Il rimborso è erogato a seguito della presentazione di regolari documenti giustificativi.

4.6 provvederà, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge ad iscrivere il lavoratore sportivo nel LUL e ad assolvere l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 51 della L. 27.12.2002 n. 289, ove necessario.

5. Durata e recesso

5.1 Il presente accordo è valido dal al, data in cui scadrà di diritto. È escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

6. Risoluzione anticipata e di diritto

6.1 Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di motivazione, previo preavviso di almeno 30 giorni, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o via PEC

6.2 Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi di mancata, negligente o incompleta prestazione/adempimento di anche una soltanto delle attività e degli obblighi di cui al presente accordo.

7. Regolamentazione del rapporto

7.1 Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente contratto.

7.2 L'efficacia del presente contratto è condizionata, ove obbligatorio, all'idoneità fisica per l'espletamento della mansione richiesta.

7.3 Il presente rapporto di collaborazione non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato.

8. Sicurezza sul lavoro

8.1 In ordine all'applicazione di quanto previsto dal DLgs. 81/2008 e successive modificazioni, le parti si danno

reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- la ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- entrambe le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto del contratto.

9. Autorizzazione al trattamento dei dati

9.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le parti dichiarano che i dati contenuti nel presente contratto saranno sottoposti a trattamento per tutte le finalità strettamente connesse alla sottoscrizione e alla successiva gestione del rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento, nonché per i conseguenti obblighi di legge. Il trattamento di tali dati avverrà in maniera conforme all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento che il Collaboratore dichiara di aver ricevuto in forma scritta, in allegato al presente.

10. Foro territoriale

10.1 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto per qualsiasi causa sarà competente in via esclusiva il foro di

Letto, confermato e sottoscritto

(Luogo), (data)

Per la, il legale rappresentante

Il Collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt.: 3) Esecuzione del contratto; 5) Durata e recesso; 6) Risoluzione anticipata e di diritto; 7) Regolamentazione del rapporto; 10) Foro Territoriale.

Per la, il legale rappresentante

Il Collaboratore

Allegati:

- programma tecnico di
- informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

INCONTRO DI STUDIO 3 CFP

LE NOVITÀ PER LO SPORT DOPO L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA RIFORMA

22 SETTEMBRE 2023
10:00-13:00



DIRETTA WEB

AREA LAVORO

EUTEKNEFORMAZIONE

INCONTRO DI STUDIO 2 CFP

COME GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO

11 OTTOBRE 2023
15:00-17:00



DIRETTA WEB

SISTEMA INTEGRATO

L'universo Eutekne in un unico Sistema

Competenza, integrazione, innovazione
Tutto a tua disposizione

Il Sistema Integrato Eutekne è **un potente strumento innovativo per l'attività di studio**, perché fornisce un **supporto operativo** di altissimo livello a tutti i professionisti che desiderano ricevere in tempo reale, e prima degli altri, **l'aggiornamento e le novità in ambito fiscale, societario e giuslavoristico**.

- ✓ INFORMAZIONE
- ✓ GUIDE EUTEKNE
- ✓ APPROFONDIMENTO
- ✓ STRUMENTI
- ✓ DOCUMENTI UFFICIALI

www.eutekne.it/sistemaintegrato

